SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

26ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1968

Presidenza del Presidente FANFAN
indi del Vice Presidente SPATARC
e del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

CONGEDI . . . . . *Pag.* 1503

CORTE COSTITUZIONALE

Annunzio di ordinanze emesse da Autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità 1503

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 1503

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 1519

Presentazione 1535

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . 1503

Seguito della discussione:

« Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto » (**23**-*Urgenza*), d'iniziativa del senatore Codignola e di altri senatori:

CIFARELLI . . . . . *Pag.* 1511
DAL FALCO 1509
FILETTI 1504
* GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia* . . 1526
IANNELLI 1516
MANNIRONI, *relatore* 1520

INTERROGAZIONI

Annunzio 1535

Annunzio di ritiro 1537

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE 1503
GAVA 1503

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

Sul processo verbale

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

G A V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A . Per una breve dichiarazione, signor Presidente e onorevoli colleghi, in relazione a quanto è accaduto ieri. Desidero avvertire gli onorevoli colleghi che era intenzione del Gruppo della Democrazia cristiana, così come era stato recato a conoscenza diretta del signor Presidente del Senato, che lo aveva comunicato ai responsasabili del Gruppo comunista, di non prolungare oltre i limiti normali la discussione del disegno di legge sull'amnistia.

Avevamo previsto per conto nostro la chiusura della discussione generale per questa sera e l'inizio della votazione per martedì. Noi restiamo su queste posizioni, anche se la manovra, inconsueta, in verità, e non proprio parlamentare, dell'opposizione comunista giustificherebbe reazioni che non sono, però, nel nostro costume, perchè noi abbiamo un'alta considerazione e rispetto per le istituzioni parlamentari.

P R E S I D E N T E . La Presidenza prende atto delle dichiarazioni del senatore Gava sul processo verbale.

Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Castellaccio per giorni 2, Pecoraro per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge in data 30 agosto 1968, n. 917, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche » (217).

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

TRABUCCHI. — « Estensione della legge 21 febbraio 1963, n. 251, all'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo e norme conseguenti » (216).

Annunzio di ordinanze emesse da Autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità della Corte costituzionale

P R E S I D E N T E . Comunico che nello scorso mese di settembre sono pervenute ordinanze emesse da Autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costitu-

zionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto » (23-*Urgenza*), d'iniziativa del senatore Codignola e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto », d'iniziativa del senatore Codignola e di altri senatori.

Ricordo che ieri sera, al termine della seduta, il Senato ha delibertato la chiusura anticipata della discussione, ai sensi del primo comma dell'articolo 70 del Regolamento. Pertanto, in base al secondo comma dello articolo stesso, spetta ora di diritto la parola a un senatore per ogni gruppo parlamentare, al proponente, al relatore e al Ministro.

Sono iscritti a parlare i senatori Filetti, per il Gruppo del Movimento sociale italiano, Dal Falco, per la Democrazia cristiana, Zuccalà, per il Partito socialista italiano e il Partito socialista democratico italiano unificati, Cifarelli, del Gruppo misto, e Iannelli, quale proponente.

Il senatore Filetti ha facoltà di parlare.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, con il disegno di legge n. 23, presentato dal senatore Codignola e da altri senatori, si è proposta la delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto in ordine a reati commessi entro un periodo determinato di tempo per motivi e in occasione di agitazioni studentesche, sindacali e politiche.

I presentatori del disegno di legge, senza tema di equivoci, hanno voluto attribuire al proposto provvedimento valore ed efficacia di atto di giustizia, di preteso atto riparatorio da parte del Governo e del Parlamento in favore di studenti ed operai che in particolari contingenze di fatto hanno commesso reati nella gran parte di notevole entità.

Di ciò è chiaro riscontro nella relazione che ha accompagnato il disegno di legge laddove, dopo essere stato fatto cenno alla necessità di « realizzare profonde riforme strutturali e di creare un clima maggiormente democratico ed anche autoritario nel Paese », si sono giustificati « gli scontri ed i conflitti tra forze di polizia da un lato e studenti ed operai dall'altro » in quanto avrebbero messo in evidenza « il divario crescente tra alcune norme penali e di sicurezza tuttora in vigore e la diversa coscienza che si è venuta maturando tra i giovani » e si è precisato che i procedimenti giudiziari che sono seguiti alle agitazioni e ai correlativi gravissimi atti illeciti e violenti confermano la necessità e l'urgenza di una radicale revisione del codice penale, della legge di pubblica sicurezza e di altre leggi la cui ispirazione autoritaria si fa risalire — costante, immancabile e gratuita imputazione — al fascismo o comunque a una concezione repressiva dello Stato.

Si è voluto in buona sostanza, con la proposta di amnistia e di indulto, spingere il Governo e il Parlamento a fare « uno spregiudicato esame di coscienza e un chiaro riconoscimento dei propri torti ». In tali termini da parte dei colleghi della sinistra politica, durante la discussione del disegno di legge in sede referente presso la Commissione giustizia e in quest'Aula, è stato inteso il proposto provvedimento di amnistia e di indulto.

Non è mancato infatti chi, sottolineando gli aspetti politici del provvedimento, ha detto che questo nulla ha a che fare con lo spirito di generosità e di benevolenza con il quale lo hanno giustificato altri autorevoli colleghi; e vi sono stati altri parlamentari che hanno ritenuto di precisare che non si tratta nel caso attuale di un provvedimento di clemenza, ma di un necessario atto di giustizia con il quale il Potere legislativo dovrebbe intervenire per correggere

i risultati di una insoddisfacente gestione da parte del Potere esecutivo.

In ultima analisi, secondo i proponenti e la sinistra politica, la concessione dell'amnistia e dell'indulto dovrebbe essere atto doveroso del Governo e del Parlamento e l'eventuale diniego del provvedimento costituirebbe di per sè manifestazione di volontà di risolvere i problemi di fondo con metodi che vengono definiti coercitivi e autoritari.

Siffatto modo di proporre e di giustificare il provvedimento di amnistia e di indulto non è condiviso dal Gruppo del Movimento sociale italiano al quale ho l'onore di appartenere e viene nettamente respinto.

Uno Stato civile è governato dalle leggi ed è inammissibile il ricorso alla violenza ed all'eversione al fine di ottenere o di accelerare la ristrutturazione di determinate leggi (che possano risultare inadeguate nel volgere del tempo) o la formazione di nuove leggi inidonee ad eliminare tali inadeguatezze.

La punizione di chi in violazione della legge vigente commette atti delittuosi non costituisce atto coercitivo od autoritario, bensì rappresenta il rispetto del precetto legislativo. Ed allorquando lo Stato con i suoi organi agisce perchè la legge sia rispettata non commette alcun sopruso, ma adempie ad un atto legittimo che non ammette veruna giustificazione e tanto meno obbliga ad alcuna azione o iniziativa riparatoria. Ragionare in maniera difforme significa, a mio modo di vedere, sovvertire il senso dello Stato ed aprire la strada al caos.

L'amnistia nel suo aspetto sostanziale ha contenuto legislativo ed ha valore ed efficacia di legge che spoglia dai caretteri della punibilità uno o più fatti che il legislatore qualifica come reati e, quindi, suscettibili di quella particolare sanzione che è la pena.

Ma l'estinzione di un reato per effetto dell'amnistia non esclude che il reato sia stato commesso e sia qualificabile come tale; conseguentemente l'amnistia non è mai atto riparatorio, nè può ritenersi, *stricto sensu,* atto di giustizia. Quest'ultima, che l'attuale Presidente del Consiglio, senatore Giovanni Leone, nella Commissione dei 75 definì essere un istituto non più rispondente a criteri giuridici, nè politici, e pertanto meritevole di abolizione, è un provvedimento di clemenza ispirato a sensi di larga umanità ed ha per fine l'intento di contribuire alla distensione degli animi. Costituisce, però, sempre incrinatura dell'ordine giuridico dettato in un determinato momento da considerazioni politiche e sociali e ad essa può ricorrersi solo quando l'atto di clemenza porti veramente ad una pacificazione e ad un rasserenamento e non quando possa costituire per gli uomini di cattiva volontà motivo di maggiore tracotanza e possa contribuire a minare l'autorità e la stessa saldezza dello Stato.

La Commissione giustizia del Senato, disattendendo il pretestuoso carattere riparatorio che al proposto provvedimento intende attribuire la sinistra politica, ha chiaramente giustificato l'adozione del provvedimento stesso — entro determinati limiti — come atto di clemenza, ritenuto opportuno al fine di fare ogni sforzo per riportare calma e serenità tra le masse studentesche, nella speranza e nella fiducia che tale scopo si possa raggiungere, togliendo così negli studenti ed operai incriminati le preoccupazioni dei relativi procedimenti penali e delle conseguenti sanzioni.

Ma, veramente, l'atto di clemenza contribuirà alla pacificazione e alla rasserenazione degli animi? Oppure, quello che è da temere, non costituirà forse incitamento a commettere altri reati e non rappresenterà un premio alla prepotenza e al teppismo? Non è da dimenticare che in occasione delle agitazioni studentesche della scorsa primavera sono state commesse gravissime distruzioni e devastazioni di edifici e locali di studio, sono state disselciate le strade, sono stati manomessi e bruciati automezzi, sono state assalite e colpite le forze di polizia, si è avuta la distruzione di suppellettili e attrezzature didattiche e di libri, sono stati commessi atti di vandalismo e di vero e proprio terrorismo che nulla hanno a vedere con gli studenti e con i loro interessi e che hanno causato danni ingenti ascen-

denti approssimativamente, per i soli edifici universitari, a cinque miliardi oltre a quelli arrecati a beni privati. Il timore, anzi la certezza, che tali atti possano ripetersi è tuttora sussistente. Nelle more dell'esame del proposto disegno di legge, infatti, si minaccia da parte di dirigenti ed appartenenti al cosiddetto movimento internazionale rivoluzionario un'imminente campagna di violenze in alcune capitali europee (tra le quali Roma) ed il conseguente ricorso all'impiego di cariche esplosive, comprese bombe ad orologeria, contro edifici pubblici, scuole, cinema, all'occupazione di edifici e ad altri atti violenti ed illeciti.

D'altra parte determinati studenti universitari addebitano al Governo pretese manovre intimidatorie, provocatorie e repressive e la volontà di isolare il movimento studentesco « con la brutalità poliziesca » e danno luogo a manifestazioni di particolare e grave irruenza. Sono infatti di attualità le notizie apprese oggi dalla stampa secondo le quali ieri, a Bologna, appartenenti al cosiddetto movimento studentesco hanno impedito con la violenza ai partecipanti al 31° Congresso della società di medicina del lavoro di entrare nei locali universitari costringendoli a cercare rifugio nelle strade adiacenti.

B O N A Z Z I . La violenza c'è stata soltanto da parte della polizia. Hanno impedito agli studenti di andare ad esprimere il loro parere in ordine al congresso che si teneva. C'è stata persino la protesta del rettore dell'Università di Bologna!

P R E S I D E N T E . Prego l'onorevole collega di lasciare la parola al senatore Filetti.

F I L E T T I . Ci sono stati degli scontri molto violenti con molti feriti e contusi tra le forze dell'ordine. Ed è pure notizia recentissima quella secondo cui, in data di ieri, nell'Aula magna della facoltà di lettere e filosofia di Roma, si è svolta una « manifestazione di solidarietà con gli universitari messicani » organizzata dagli attivisti del predetto movimento studentesco durante la quale, tra schiamazzi, urla ed insulti, è stato proiettato un documentario dedicato alle dimostrazioni avvenute in Italia e all'estero nella scorsa primavera e si sono avuti numerosi feriti, tutti tutori della legge, con conseguenti ricoveri in ospedali.

Ora, di fronte ad uno stato di cose siffatto, non troverebbe alcuna giustificazione politica, sociale e morale la concessione di un qualsiasi atto di clemenza. L'atto di clemenza presuppone normalmente, direi sempre, la conclusione, il completamento di un determinato fatto storico, l'avvenuta riappacificazione degli animi già esarcebati in dipendenza di fatti di notevole rilievo superati dal tempo, ma allorquando determinate aspirazioni e la soluzione di importanti problemi sociali o politici siano ancora *in itinere* la concessione di un atto di clemenza costituisce dimostrazione di effettiva debolezza dello Stato e può rappresentare un concreto atto di imposizione nei confronti dello Stato stesso.

I provvedimenti di amnistia e di indulto, poi, così come ho avuto modo di osservare in sede di Commissione giustizia, debbono avere carattere di eccezionalità e non debbono essere frequenti così come, a torto, suole avvenire nella nostra Italia, là dove essi sono diventati una vera e propria istituzione sulla quale gli autori di reati fanno addirittura assegnamento per la loro impunibilità e costituiscono la prova provata dell'incertezza del diritto nel nostro Paese e della labilità della giustizia.

L'ultimo provvedimento di clemenza in Italia, che fa seguito ad altri 39 provvedimenti del genere adottati nel solo dopoguerra, è di data assai recente e in particolare è quello che ha formato oggetto del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1966, n. 332. Esso tra l'altro dispone la concessione di amnistia e di indulto per determinati reati commessi per motivi politici ed in occasione di manifestazioni sindacali e particolarmente per reati che ancora una volta formano oggetto del disegno di legge che stiamo discutendo. Si disse allora che il provvedimento di clemenza veniva adottato per riportare calma e tranquillità e per rasserenare gli animi sotto il profilo di una pa-

cificazione o conciliazione nazionale. Ma il beneficio di recente elargito, ad eccezione delle favorevoli ripercussioni di ordine statistico e di diminuzione delle pendenze in sede giudiziaria, non è stato di alcuna pratica ed effettiva utilità; chè ulteriori reati conseguenti a motivi politici e manifestazioni ed agitazioni sindacali sono stati, e con maggiore gravità e intensità, successivamente commessi, mentre ancora per alcuni processi l'Autorità giudiziaria non ha avuto il tempo e il modo di applicare la già disposta ultima amnistia.

Sicchè un ulteriore intempestivo provvedimento di clemenza per reati inerenti ad agitazioni sindacali e politiche è da respingere nettamente; chè esso suonerebbe premio alla prepotenza ed incitamento a commettere altri reati per i quali sin da ora, come sopra rilevato, gli autori effettivi o potenziali si riterrebbero certi di rimanere impuniti per effetto di altra successiva amnistia o di altro successivo indulto che, per costume già radicato in Italia, immancabilmente verrebbero ad essere ancora una volta concessi nel tempo intercorrente tra l'istruzione e la definizione dei relativi processi penali. E bene ha fatto la Commissione giustizia del Senato ad escludere dai proposti benefici di clemenza i reati commessi per motivi e in occasione di agitazioni politiche. Parimenti non vi è alcun serio motivo perchè siano concessi amnistia o indulto per reati conseguenti ad agitazioni sindacali. Sia i reati inerenti ad agitazioni o manifestazioni sindacali che quelli commessi per motivi politici sono stati coperti da provvedimento di clemenza sino ad epoca assai recente, e cioè sino a tutto il giorno 31 gennaio 1966 (articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1966 dianzi richiamato) e non sussiste alcuna ragione politica, sociale e morale che giustifichi la concessione di un ulteriore atto di perdono per reati della stessa natura a distanza di poco più di due anni.

Peraltro il disegno di legge, che siamo chiamati a vagliare, in linea principale trae origine dallo stato di malessere delle masse studentesche e quindi ha precipuo riferimento alle agitazioni studentesche. Solo *per incidens* in esso si fa riferimento alla insoddisfazione delle masse operaie di alcuni centri, ma è di tutta evidenza, così come è emerso in sede di Commissione giustizia e così come può evincersi dalla stessa cauta relazione Mannironi, che oggetto del proposto provvedimento siano (e non possano non essere) esclusivamente i reati connessi alle agitazioni studentesche, tra le quali le più eclatanti sono state quelle universitarie. Esclusa quindi l'opportunità di reiterare dopo un breve lasso di tempo un nuovo provvedimento di clemenza per reati inerenti ad agitazioni sindacali e politiche, resta da esaminare se ricorrano i presupposti per la concessione di tale beneficio per i reati commessi per motivi ed in occasione di agitazioni studentesche.

Il Gruppo del Movimento sociale, seppure in linea di principio sia contrario alla frequenza ininterrotta di amnistie, di indulti, e di condoni, ritiene tuttavia che per le agitazioni studentesche, che peraltro per il passato non hanno mai formato specifico oggetto di particolari provvedimenti di clemenza, sia opportuno essere indulgenti e meno drastici, nella fervida speranza che la comprensione benevola possa effettivamente contribuire alla ricostituzione di un clima di serena distensione ed agevolare l'opera sollecita del Governo e del Parlamento ai fini di una chiara e soddisfacente soluzione dei problemi che concernono le masse studentesche ed in particolar modo quelle universitarie.

È ovvio e conforme a giustizia ed a senso di equità, peraltro, che il provvedimento di clemenza non debba essere concesso a favore dei soli studenti e che esso invece sia limitato in senso oggettivo ai reati commessi per motivi ed in occasione di agitazioni studentesche, ma soggettivamente operi a favore di chiunque, studente o non, abbia commesso i reati in occasione, o forse meglio, in dipendenza di agitazioni studentesche.

Il beneficio, però, non può essere concesso nelle misure e con le modalità assai larghe suggerite dai presentatori del disegno di legge; e neppure sono accettabili le previsioni di reati e le misure sempre con criteri di eccessiva ampiezza proposte a mag-

gioranza dalla Commissione giustizia. *Est modus in rebus!* E certamente è manifestamente sproporzionata la misura dell'indulto estesa sino a tre anni, mentre sembra più conferente limitare l'indulto a misura non superiore a mesi 18 per le pene detentive.

È poi da ritenere più che benevola l'amnistia per tutti i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, mentre non può condividersi che essa sia elargita anche per reati gravissimi quali la pubblica istigazione a commettere uno qualsiasi dei delitti non colposi contro la personalità internazionale o interna dello Stato (articolo 303 del codice penale), la violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario (articolo 338), l'associazione per delinquere nel senso più lato (articolo 416), la devastazione ed il saccheggio (articolo 419), l'incendio (articolo 423), l'attentato alla sicurezza dei trasporti anche per il caso che dal fatto derivi un disastro (articolo 432, ultimo comma), il sequestro di persone in qualsiasi modo, a chiunque e contro chiunque operato, e la calunnia per tutte le ipotesi previste dall'articolo 368 del codice penale e con la sola eccezione del concorso di almeno una circostanza attenuante.

Parimenti non trova alcuna fondata giustificazione la modificazione apportata dalla Commissione giustizia al *dies a quo* e cioè la retrodatazione al primo ottobre 1966. Il provvedimento di clemenza ha carattere speciale e deve ritenersi connesso con particolari eventi e cioè con le agitazioni studentesche che sono state poste in essere in Italia nell'ultimo scorcio di tempo e cioè durante l'anno scolastico ed accademico 1967-1968.

È quindi da ritenere fondato concedere l'amnistia e l'indulto limitatamente ai reati commessi a decorrere dal 1° ottobre 1967.

Anche i fautori dell'estensione del provvedimento di clemenza ai reati commessi in occasione di agitazioni sindacali e politiche e per motivi ad esse connessi, peraltro, e sotto qualsiasi riflesso, non dovrebbero considerare esatta la retrodatazione del *dies a quo* al 1° ottobre 1966; chè, poichè la precedente amnistia e il precedente indulto, per effetto dell'ultimo provvedimento di clemenza, coprono i reati commessi in dipendenza di manifestazioni o movimenti politici o sindacali fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966, non dovrebbe ritenersi da detti fautori conforme a criteri di giusta o benevola considerazione e dovrebbe apparire ingiustamente discriminatorio escludere dal beneficio solo i reati commessi dal 1° febbraio 1966 al 30 settembre dello stesso anno.

Nell'esaminare e vagliare il nuovo provvedimento di clemenza non deve obliterarsi la *ratio* che sta a base di esso e la sua speciale natura. Trattasi di un gesto di benevola comprensione e, se si vuole, anche di sensibilità delle Camere in occasione e in dipendenza di eventi di particolare rilevanza o relativi alle recenti agitazioni studentesche. Il provvedimento, quindi, deve esser congruamente ridimensionato e circoscritto, e non può essere illimitatamente o macroscopicamente esteso a fatti o reati che per nulla rientrino nel quadro delle predette agitazioni.

In tal senso ed entro i predetti limiti il Gruppo del Movimento sociale italiano, previa presentazione di due emendamenti sostitutivi e di un emendamento soppressivo, è favorevole alla concessione dell'amnistia e dell'indulto solo ed esclusivamente per i reati da chiunque commessi dal 1° ottobre 1967 al 27 giugno 1968 in occasione di agitazioni studentesche, mentre è nettamente contrario a che l'atto di clemenza sia esteso a reati commessi in occasione o in dipendenza di agitazioni sindacali o politiche, o pseudotali. Tale estensione, invero, verrebbe ad incrinare ancora una volta, e senza alcun serio e fondato motivo d'ordine giuridico, e confermerebbe ancora una volta agli italiani ed al mondo una desolante realtà e triste prerogativa, e cioè che in Italia è assai facile e disinvolto usare indiscriminatamente e frequentemente la pericolosa spugna cancellatrice per reati sempre più gravi che si commettono nella certezza dell'impunità. (*Applausi dall'estrema destra*).

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Dal Falco. Ne ha facoltà.

D A L F A L C O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, desidero, anzitutto rivolgere un cordiale ringraziamento al relatore senatore Mannironi per la sua chiara e completa relazione, che ha fedelmente interpretato il dibattito svoltosi in seno alla Commissione giustizia; ma anche e soprattutto perchè egli ha puntualizzato e delineato molto bene gli scopi ed i limiti del provvedimento di amnistia che il Senato sta discutendo ed esaminando.

Ma un'altra considerazione, a mio avviso, è necessario fare ed anzi appare quanto mai opportuna: cioè il testo della Commissione che noi stiamo esaminando e discutendo è un testo modificato rispetto a quello dei proponenti. La Democrazia cristiana in questa fase del dibattito ha puntato su due obiettivi principali: 1°) depoliticizzare il provvedimento. Vengono infatti esclusi dall'amnistia i reati cosiddetti politici. Le ragioni di tale esclusione sono chiaramente esposte nella relazione del collega Mannironi, nella quale, fra l'altro, è stato giustamente osservato che una eventuale inclusione dei reati politici avrebbe permesso ad alcuni responsabili di attentati di violenza consumati in Alto Adige di beneficiare dell'amnistia.

Ieri sera da qualche collega di sinistra è stato detto che, anche estendendo — o, per l'esattezza, riestendendo — l'amnistia ai reati politici, si potrebbero escludere i responsabili di eventuali reati commessi in Alto Adige. In sostanza è stato proposto uno stralcio che dovrebbe dare via libera al rigore della legge per i reati commessi in Alto Adige, e invece sospendere tale rigore di fronte ad altri reati politici consumati in altre parti del territorio nazionale.

Tale discriminazione fra reati politici appare, a nostro avviso, inaccettabile; anche perchè essa potrebbe veramente suonare come una discriminazione fra cittadini italiani. E questo tenendo ben ferma la più drastica e chiara condanna dell'uso della violenza in Alto Adige, che la Democrazia cristiana ha avuto occasione e motivi di fare in molteplici circostanze.

Il secondo obiettivo, implicito nel primo, consiste nel circoscrivere l'amnistia soltanto ai reati commessi per motivi ed in occasione di agitazioni studentesche e sindacali. Il Guardasigilli, onorevole Gonella, ha chiaramente motivato l'adesione del Governo al provvedimento di amnistia in quanto esso possa risultare — sono le sue esatte parole — « un atto di pacificazione degli animi », ma entro confini e limiti precisi, in rapporto a quanto è accaduto nel settore universitario, studentesco e sindacale, escludendo esplicitamente ogni sconfinamento in altri campi o in altri settori.

Va anche tenuto presente, onorevoli senatori, che due delle tre proposte di legge presentate alla Camera dei deputati, tutte favorevoli a un'ampia concessione di amnistia (precisamente quella di iniziativa dei parlamentari socialisti, che ha come primo firmatario il capogruppo parlamentare onorevole Ferri, e l'altra presentata da un gruppo di parlamentari democratici cristiani) escludono esplicitamente i reati politici.

Il provvedimento di amnistia trae la sua origine da una valutazione di opportunità, dal tentativo — così è detto nella relazione del senatore Mannironi — di riportare calma e serenità fra le masse studentesche. Tale tentativo appare tanto più opportuno se si considerano la gravità e la vastità dei problemi che stanno di fronte alla società italiana, a cominciare appunto da quelli relativi alla riforma universitaria e a un suo serio e completo adeguamento al ritmo e allo sviluppo della società civile nel nostro Paese.

Il Presidente del Consiglio, senatore Leone, proprio di recente ha sottolineato lo

aspetto di opportunità che ha guidato il Governo nel dare la sua adesione al disegno di legge per l'amnistia.

Infatti c'è un aggancio e un collegamento di fatto tra il provvedimento di amnistia che abbiamo davanti a noi e il disegno di legge governativo per la riforma universitaria recentemente presentato al Senato. Non è questo il momento per discutere del disegno di legge relativo alla riforma universitaria presentato dal Governo; ma è indubbio, come tra l'altro ha accennato molto bene nella relazione il collega Mannironi, che un collegamento e una correlazione tra quella riforma e il presente provvedimento di amnistia andranno a formarsi rispetto ai problemi e alle esigenze nuove, di riforma e di adeguamento, che si agitano nel mondo studentesco e universitario.

Qualcuno rivolgendosi ai banchi democristiani ha parlato di insensibilità e di incomprensione verso gli studenti e i loro problemi; ha parlato di conservatorismo e di chiusura verso i cosiddetti tempi nuovi, uno dei tanti *slogans* a cui siamo abituati. Tali accuse appaiono veramente gratuite e infondate. Basta infatti considerare non tanto e non solo il limite massimo della pena edittale portato fino a cinque anni, ma anche alcuni reati esplicitamente inclusi nell'amnistia; reati, diciamolo francamente, gravi quali l'attentato alla sicurezza dei trasporti, l'incendio, la violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, la devastazione e il saccheggio, eccetera. Di fronte ad un elenco del genere più che le accuse di insensibilità verso gli studenti potrebbero semmai apparire fondati i motivi di preoccupazione e di perplessità, proprio per la gravità intrinseca a questi reati.

Onorevoli senatori, vorrei permettermi alcune considerazioni rispetto a punti specifici del disegno di legge che delega il Presidente della Repubblica a concedere amnistia e indulto; provvedimento che, nella lunga serie del suo genere, come ci è stato detto dal Guardasigilli, occupa circa il quarantesimo posto, dalla fine della guerra in poi.

La prima di queste considerazioni potrebbe (dico potrebbe, e uso volutamente il condizionale) riguardare un'eventuale eccezione di incostituzionalità nei confronti della proposta amnistia, dal momento che essa si rivolge esclusivamente ad una parte di cittadini —e non sempre facilmente identificabile — cioè agli studenti. Ne accenno perchè altri vi hanno accennato.

A questo proposito va ricordato un fatto, anche se esso ha un valore limitato, dal momento che una eccezione di incostituzionalità potrebbe essere sollevata in qualsiasi momento e in qualsiasi sede: la Commissione senatoriale competente per gli affari interni e costituzionali nel suo parere non ha lasciato traccia di obiezioni o di eccezioni in tale senso.

Una seconda considerazione riguarda la necessità, a nostro avviso, di tenere ben fermo anzitutto il cosiddetto *dies a quo*, e di tenerlo fermo così come è indicato nell'articolo 3 del disegno di legge: cioè la decorrenza dal 1° ottobre 1966. Noi siamo fermamente contrari ad abolire o ad eliminare il *dies a quo*. Infatti la sua eliminazione darebbe il via a una specie di conto alla rovescia illimitato, estendendo il beneficio a casi che nulla hanno o avrebbero a che fare con il particolare specifico movente studentesco e universitario, ben collocato nel tempo e che è il *leit-motiv* di questo provvedimento. Questo è un punto importante e basilare, a nostro avviso, del provvedimento in esame, e il non mantenerlo equivarrebbe a snaturare il provvedimento di amnistia attraverso un allargamento inaccettabile. Qualcuno ha detto argutamente che si tratterebbe di una specie di breccia di Porta Pia . . . alla rovescia!

Una terza considerazione va fatta per quanto riguarda l'esclusione, dal testo della proposta amnistia, dei cosiddetti, ma non meglio definiti, reati culturali. La Democrazia cristiana, già in sede di Commissione attraverso i suoi rappresentanti, si è dichiarata contraria a tale inclusione. Ampliando la sfera di competenza dell'amnistia fino a comprendere questi non meglio definiti reati culturali si aprirebbero un capitolo e una materia di non facile definizione, certamente controversi per quanto riguarda l'interpretazione che ne dovrebbe dare il magistrato e i cui

confini e limiti sarebbero quanto mai ipotetici e difficili da individuare.

Anche per quanto riguarda questo specifico tipo di reati, vorrei fare un'osservazione di carattere, comparativo. In nessuna delle tre proposte di amnistia presentate alla Camera dei deputati — rispettivamente dal Partito socialista italiano di unità proletaria, dal Partito socialista unificato e da un gruppo di parlamentari democratici cristiani — viene fatta menzione o riferimento a reati culturali. Molto opportunamente sono stati soppressi, rispetto al testo dei colleghi proponenti, gli articoli 6, 7 e 9.

L'articolo 6 riguardava — come voi onorevoli senatori ricordate molto bene — l'irrinunciabilità dell'amnistia. Da più parti è stato osservato che sarebbe stato difficile accogliere un principio come questo, che condiziona l'amnistia alla volontà del privato, una volta che lo Stato ha deciso la non punibilità.

Diversi, ma non per questo meno significativi e meno importanti, i motivi che hanno portato alla soppressione degli articoli 7 e 9. Infatti entrambi questi articoli, se accolti, avrebbero addirittura modificato il codice vigente di procedura penale. Ed è superfluo che io ricordi cosa avrebbe significato introdurre delle modifiche in questo campo mediante una legge avente uno scopo limitato e circoscritto, e per reati limitati e specifici.

Infine qualche considerazione a mio avviso s'impone a proposito dell'articolo 2 del disegno di legge nel testo varato dalla Commissione. Anzitutto va notata la differenza tra il testo dei colleghi poponenti e il testo della Commissione. Mentre il primo era di una larghezza assoluta, illimitata, incondizionata nel senso letterale della parola e le aggravanti sfuggivano a qualsiasi esclusione o limitazione, nel testo della Commissione è stato possibile introdurre due eccezioni: precisamente le ipotesi previste dagli articoli 583 e 586 del codice penale. Ma io sento il dovere di richiamare la vostra attenzione e riflessione, onorevoli senatori, su quanto è disposto dal primo capoverso dell'articolo 2. Infatti il non tener conto, ai fini della determinazione del massimo della pena, stabilita come è noto in cinque anni, delle circostanze aggravanti di qualsiasi specie, significa praticamente, tenuti presenti i reati che ricadono sotto l'amnistia, ammettere al beneficio fatti passibili di totalizzare pene molto gravi e molto pesanti. Questo è un fatto che non può non esigere la nostra attenzione e la nostra perplessità.

Onorevoli senatori, il Guardasigilli, onorevole Gonella, confermando davanti alla Commissione giustizia l'adesione del Governo alla proposta di amnistia che stiamo esaminando, ne ha dato una motivazione molto chiara, da par suo, ben circoscritta nei limiti e strettamente collegata alle agitazioni studentesche e sindacali. Esula pertanto da una impostazione così caratterizzata e delimitata ogni tentativo di interpretazione in chiave politica o propagandistica. Contrapporre, come qui abbiamo sentito, una università borghese ad una nuova, futuribile università populista e in questa contrapposizione — lasciatemelo dire — cercare di incorniciare il provvedimento di amnistia, tinteggiandolo con motivazioni esclusivamente politiche, non ci trova e non può trovarci assolutamente consenzienti. L'università italiana va certamente riorganizzata, rinnovata, riformata; ma senza appesantirne ulteriormente l'atmosfera con tali impostazioni.

Con queste considerazioni noi confermiamo la nostra adesione alla proposta di amnistia rispetto alla quale anche il Governo ha manifestato il suo consenso. Vi ringrazio. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Cifarelli. Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento del Senato, nonostante la inopinata proposta di chiusura della discussione, che ieri sera è stata votata, posso prendere la parola per il Gruppo misto. In quello che sto per dire esprimo anche l'opinione dei colleghi altoatesini che del Gruppo misto fanno parte, ma soprattutto intendo far sentire, in relazio-

ne a questo disegno di legge, la parola e il giudizio dei repubblicani.

Io debbo far constatare che abbiamo fatto del nostro meglio affinchè questa discussione fosse sobria e concisa, ma evidentemente il timore di dibattiti parlamentari troppo lunghi non ha importanza in un caso come questo nel quale ciascun settore, sulla base di ciò che sostanzialmente trova d'accordo un po' tutti, tiene a precisare i motivi e a formulare i dettagli della propria visione su quello che è un provvedimento destinato ad avere notevole risonanza e ad inserirsi in tutta una serie di consimili leggi che hanno avuto vigore nel nostro Paese.

Il punto di partenza per noi repubblicani è la critica severa, che chiamerei piuttosto (se la parola non sembrasse incongrua in sede parlamentare) l'« insofferenza » verso ogni amnistia. Io ricordo che durante la intensa campagna elettorale per il referendum, allorchè andavamo da un capo all'altro di Italia ad invitare i cittadini a votare per la Repubblica, in una regione che non voglio nominare per evidenti ragioni, dove la criminalità suole essere imperversante e diffusa, fu astuto l'argomento dei monarchici consistente nel prospettare a tante famiglie come con la Repubblica sarebbero cessate le occasioni di amnistia e di condono tanto frequenti con la monarchia, sia che nascesse un principe, sia che una principessa andasse a nozze, sia che lo zio del re avesse ottenuto un particolare riconoscimento. Si aggiungeva che con la Repubblica, essendo il Presidente molto anziano, avvenimenti del genere sarebbero stati troppo rari. I fatti hanno smentito quelle argomentazioni alle quali noi, in quel momento di grave fluttuare dell'opinione pubblica, rispondevamo che si trattava di interessi ben più alti e di una posizione storica da prendere per aprire le porte di un migliore avvenire al popolo italiano.

Invece l'amara esperienza, con la Repubblica, è stata di una produzione abbondante e intensiva di leggi di amnistia e di indulto, onde io non improvviso il giudizio sfavorevole dei repubblicani se qui ricordo come, in relazione all'ultimo provvedimento del genere, il Guardasigilli del tempo, il repubblicano onorevole Reale, ebbe a manifestare in Parlamento, e nella maniera più decisa, il suo giudizio negativo, che non giunse fino alle estreme conseguenze delle dimissioni solo per quella serie di condizionamenti che una coalizione di Governo comporta, giacchè per essa evidentemente l'obiettivo principale è la realizzazione del programma e, nel programma, di quelle che ne sono le priorità.

In genere, ancorchè possa sembrare facile, il ricorso all'amnistia non è mai confacente alla buona amministrazione della giustizia, specie se a motivarla — come pure abbiamo sentito in proposito — si adduca l'esigenza di sfoltire l'arretrato dei processi pendenti davanti ai vari organi giurisdizionali. Ora, è chiaro che una lesione dell'ordinato svolgimento della vita statale (quale si produce col non dare pieno corso alla giustizia, nei limiti della fallacia umana, ma con tutti i correttivi che l'ordinamento giuridico comporta) incide negativamente sul prestigio e sull'autorità dello Stato che continuamente dobbiamo considerare, quell'autorità che nella nostra Repubblica è nellc stesso tempo animata da libertà e garante di libertà per tutti.

Si intende che quanto io vado dicendo va immediatamente rapportato alla causale del disegno di legge che è ora all'esame del Senato. Questa causale è appunto quella vasta situazione di turbamento e di crisi psicologica manifestatasi nelle piazze con crescendo notevole, sino alle estrinsecazioni più gravi e corpose degli ultimi mesi della scorsa primavera. A questo proposito debbo ricordare che gli stessi proponenti hanno sottolineato come questo disegno di legge di delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto vuole essere un atto di conciliazione nazionale, tale da dimostrare la sensibilità delle Camere, all'inizio della nuova legislatura, ai gravi problemi di fondo che sono stati la causa, o almeno l'occasione, delle agitazioni studentesche e sindacali. Però, onorevoli colleghi, se dobbiamo considerare questi problemi di fondo, consideriamoli senza retorica, senza far ricorso alla storia remota; consideria-

moli nella realtà internazionale e nazionale di queste agitazioni e di queste sommosse.

Dobbiamo allargare la valutazione di questi avvenimenti ad un panorama internazionale che comprenda molti Paesi. Nella copertina della rivista « Europa », oggi in distribuzione, si pongono in grafica evidenza tutte le agitazioni giovanili e ci si occupa con particolare risalto di quella che è la più grave e attuale, quella del Messico. Ora, non si può mettere in uno stesso calderone tutte queste agitazioni, nè la coincidenza nel tempo e l'apparente similarità delle vicende possono esimerci dal penetrare a fondo le cose e quindi dall'affermare la differenza tra le agitazioni che si svolgono entro uno Stato democratico e quelle che si svolgono contro uno Stato autoritario o addirittura totalitario. Tale differenza è profonda, poichè non basta considerare che qualcuno si agita, che c'è una protesta per la quale si levano cartelli e si gridano *slogans*: bisogna vedere in relazione a quale condizione dello Stato tale protesta si muove.

Nel nostro caso non siamo di fronte ad una situazione nella quale si sia dovuto dispiegare l'eroismo di coloro che affrontano ogni rischio pur di manifestare le proprie idee. Indubbiamente, con la spontaneità che è propria dei giovani, sono scaturite dalle proteste nostrane delle esigenze urgenti, assommantisi nel portare avanti quasi a spintoni la nostra scuola al di là di una stagnazione sempre più grave e inammissibile. Sono emersi problemi di rinnovamento e di ricostruzione del nostro sistema scolastico, della vita universitaria, di tutta la cultura italiana. Ma questo è sempre qualcosa di ben diverso da ciò che sono costretti ad affrontare e a fare altri giovani in altre situazioni. E quindi fare di ogni erba un fascio significa commettere un atto di ingiustizia e deviare il nostro giudizio che deve essere il sereno giudizio di una classe politica responsabile. Rendiamoci conto della necessità di affrontare determinati problemi, come presto avremo modo di fare anzitutto in occasione della discussione del bilancio previsionale dello Stato per il 1969 nella parte riguardante la pubblica istruzione, ma pur tuttavia non confondiamo la vita di uno Stato democratico, pur nei suoi momenti più discutibili, con quella di uno Stato non democratico. Possiamo, invero, avere maggiore o minore comprensione per i movimenti di contestazione — io direi meglio di « protesta » — che si sono verificati nel nostro Paese, ma dobbiamo avere un'ammirazione incondizionata per il contegno della gioventù cecoslovacca, assetata di libertà, nelle ore gravissime dell'invasione e della sopraffazione in danno della indipendenza nazionale.

Ecco perchè quando leggo, nella motivazione della relazione che accompagna il disegno di legge, che l'amnistia deve essere approvata non solo per un intento di conciliazione (e noi siamo ben lieti che il Parlamento lo persegua e lo manifesti), ma anche per il fatto che la legge penale e quella di pubblica sicurezza non sono state modificate, sento di dovere sottolineare una argomentazione della quale saranno chiari ormai gli sviluppi.

È evidente che in uno Stato democratico, là dove non soltanto vi è pluralità di forze politiche, ma vi è anche la possibilità della loro reale esplicazione, la possibilità di attuare il principio fondamentale della democrazia, delle teste che si contano, la possibilità del dibattito e la possibilità di determinare una maggioranza o una minoranza in una dialettica difficile ma innegabile, esistente, pregnante, non si può addurre il fatto che non si siano modificate determinate leggi per giustificare la violazione delle leggi stesse.

Perciò quando ho sentito in quest'Aula, con umana generosità ma con evidente ingiustizia, fare degli atti di contrizione, quasi che la classe politica nel nostro Paese avesse mancato a tutto ciò che andava fatto, tradito tutti i suoi compiti in questi anni di ricostruzione nazionale, io ho pensato che questo va al di là dei limiti accettabili del problema.

Vero è che non è stato affrontato tempestivamente ed adeguatamente (e noi repubblicani, anche se con scarse forze, abbiamo sempre levato la voce su questo punto) il problema della scuola nazionale. Ma ren-

diamoci conto che questo è accaduto anche e soprattutto per l'indebolimento delle forze politiche di ispirazione risorgimentale, nel quadro degli squilibri e degli irrigidimenti dell'Europa e del mondo, sconvolti dalla seconda guerra mondiale. Si pensi pure al fenomeno di crescita urgente della società italiana, fenomeno che ha reso la situazione della scuola rapidamente insostenibile. Infatti di pari passo con la sensibilizzazione moderna del nostro Paese e con la azione del nostro Stato verso i problemi della ricostruzione e dello sviluppo della società italiana si è avuto proprio questo squilibrio tra i mezzi ed i fini, che va ora affrontato severamente e al più presto risolto. Ma esso non può essere semplicisticamente ascritto a colpa di tutta una classe politica. Questa deve fare il suo dovere, beninteso, ma può essere confortata dalla consapevolezza della continuità, nella Repubblica, dell'opera propria. Ogni volta che si riscontrano degli errori virilmente bisogna affrontarli, ma il riconoscimento degli errori non significa capitolazione e tanto meno una specie di *cupio dissolvi*, come di chi non sappia, al di là dell'errore constatato, riprendere la via della verità, della decisione concreta e del progresso.

Quindi, ci sono certe motivazioni che dobbiamo mettere da parte, e certe altre motivazioni che dobbiamo rettificare, mentre il Parlamento si esprime favorevolmente in relazione al disegno di legge per l'amnistia.

A me pare che fondamento del provvedimento debba essere la determinazione della sua causale e dei suoi limiti. La causale è rappresentata dalle agitazioni a sfondo culturale che hanno pervaso la scuola, mosse dalle università verso gli altri settori del mondo studentesco. Esse hanno coinvolto ed attratto a sè in vario modo o si sono intersecate con agitazioni del mondo sindacale e operaio; e questo fin dall'autunno del 1966. Ecco — e noi siamo d'accordo — la necessità di fissare un termine *a quo* in relazione a siffatti accadimenti da considerare per il provvedimento di amnistia. L'opinione pubblica del resto è largamente favorevole al fatto che dalle agitazioni studentesche non scaturisca una serie di processi, di recriminazioni nelle aule di giustizia, ma che si crei di nuovo un'atmosfera serena, atta a poter affrontare e risolvere i problemi della nostra scuola.

Ma se questi sono gli intenti, se questi sono i limiti, ecco la ragione per la quale noi siamo contrari all'estensione dell'amnistia a reati che siano stati commessi in occasione di agitazioni puramente politiche. Evidentemente, nel caso che l'amnistia si estendesse ai motivi ed alle occasioni politiche, non avremmo più per essa alcun riferimento ai problemi e al mondo della scuola, nè alla situazione di grave disagio che ne è derivata: avremmo invece una nuova edizione di amnistia politica, ma senza particolari ragioni che la rendano consigliabile o almeno accettabile nel nostro Paese.

Abbiamo avuto invero dei momenti che spiegano il ricorso ad amnistia, come ad esempio quella del 1946 che aveva alle spalle tutto il travaglio della creazione della Repubblica, al di là del nefasto mondo che la aveva preceduta. Ci sono state cioè determinate occasioni della vita nazionale che hanno reso forse necessario tale provvedimento. Non vedo che cosa sia ora accaduto di particolarmente grave e straziante, tale da porci quasi come un incubo la possibilità di migliaia di processi, di aule giudiziarie destinate ad essere il campo di battaglia dei contrasti viventi nella società nazionale, nelle quali tali contrasti si possano acuire e divenire insanabili. Siamo in presenza di agitazioni studentesche e sindacali che è opportuno non invelenire con processi ampi e protratti nel tempo. Ma nulla di più di questo.

Noi repubblicani siamo, perciò, contrari all'estensione dell'amnistia alle agitazioni politiche. E non si dica che tutto è politica e che non si può ravvisare una distinzione al riguardo. Evidentemente, se gli studenti che scendono in una piazza gridando « abbasso il rettore » levano anche un cartellone che si riferisce ad uno o ad altro dei problemi della attualità politica internazionale, si tratta pur sempre di studenti, del mondo universitario, il cui oggetto di agitazione resta sempre la contestazione, la protesta — come

io amo meglio dire — nei confronti delle autorità accademiche, dei sistemi adottati e dei regolamenti vigenti, dell'organizzazione attuale dell'università. Queste sono agitazioni studentesche.

Ma allorchè si manifesta in piazza per posizioni politiche, allorchè l'agitazione ha un netto e caratterizzato obiettivo politico (come, per esempio, la protesta davanti alla Ambasciata russa per l'invasione della Cecoslovacchia, o quella davanti all'ambasciata degli Stati Uniti d'America per quanto accade nel Vietnam), evidentemente si è fuori delle agitazioni studentesche e non vi è ragione di non applicare la legge dello Stato a coloro che di reati si rendano colpevoli. Infatti, questo è il problema fondamentale: che in uno Stato democratico si può estrinsecare in molti modi la propria azione di protesta, si può parlare, scrivere e agitare bandiere, ma non si può dar di piglio agli oggetti e danneggiarli, asportarli, e impossessarsene, non si può ingiurare il pubblico ufficiale che fa il suo dovere, non si può violare la legge penale.

Allorchè ebbi l'onore di parlare in questa Aula sulla fiducia al Governo attuale, io rilevavo che non c'erano parole sufficienti per sottolineare l'urgenza dei problemi della riforma universitaria. Ricordai, fra l'altro, un piccolo fatto significativo che si era imposto, come spesso accade, all'attenzione dell'opinione pubblica: a Milano, per alcune lezioni, avevano dovuto affittare una sala cinematografica. Sembra un caso di carenza dell'edilizia scolastica, ma è un caso di gravissima insufficienza delle previsioni funzionali. Come stupirsi delle gravi conseguenze?

Noi repubblicani, come del resto abbiamo dichiarato, ci auguriamo che subito dopo la discussione dei bilanci, consentendolo gli sviluppi della politica del nostro Paese, si dia mano all'attuazione della riforma universitaria. Altrimenti quella distensione che questa amnistia dovrà produrre nel mondo studentesco e culturale sarà rapidamente vanificata. Lo Stato dovrà far seguire al più presto leggi atte a soddisfare propositi ed enunciazioni ormai tanto frequenti.

Questa nostra posizione è conforme alla logica stessa dell'amnistia che in Senato voteremo.

Vogliamo un'amnistia pacificatrice ma anche esemplare. Perciò appoggiamo lo sforzo fatto dalla Commissione (secondo la prassi delle leggi di amnistia, essa ha adottato il riferimento alla pena edittale) per evitare che tale riferimento tagliasse fuori alcune fattispecie criminose, e ciò sia col ricorso all'eccezione specifica, sia con l'articolo 2 che dà largo ingresso alla non incidenza delle circostanze aggravanti. Anche qui, però, vediamo un limite: si può amnistiare la devastazione e non il saccheggio, come si può amnistiare l'attentato alla sicurezza dei trasporti. Quando ci siamo posti il problema della calunnia, abbiamo voluto che essa abbia a manifestarsi con una circostanza attenuata che la caratterizzi nel caso di specie come meno grave.

In relazione all'entità del condono, noi riteniamo che la proposta della seconda Commissione ne porti troppo oltre l'ampiezza. Dobbiamo ricordare che il condono previsto da questo disegno di legge, pur trovando la sua ragione nei motivi e nelle occasioni indicate nell'articolo primo, è consigliabile che sia concesso secondo la misura dei due anni, usuale ormai nella nostra legislazione.

In sostanza, il problema di fondo riguarda quello che accadrà all'indomani dell'approvazione di questa legge. Indubbiamente ci troveremo di fronte alla felice abolizione di tanti processi a carico di studenti e a carico di persone coinvolte nelle connesse agitazioni sindacali. Avendo negato qualsiasi condizionamento dell'amnistia, noi ci auguriamo fermamente che tutti coloro che a questi casi abbiano in vario modo partecipato si rendano conto che questa vuol essere appunto la chiusura di certe manifestazioni non ammissibili in uno Stato democratico e l'apertura, invece, di una fase nella quale i problemi siano civilmente, serenamente e democraticamente considerati.

Non è vero che in uno Stato democratico, laddove si vive liberamente, bisogna adoperare la violenza per indurre l'opinione pubblica a premere sugli organi del Governo, per

indurre il Parlamento ad affrontare responsabilmente i problemi con le sue leggi. Non è vero! Se noi ritenessimo che in questa vicenda, al di là di una constatazione delle agitazione gravi verificatesi e della necessità che si chiuda questa fase per aprirne un'altra di sereno dibattito, dovessero sorgere nuove implicanze, noi evidentemente tradiremmo il nostro compito in seno a uno Stato democratico. Solo lo Stato democratico, solo lo Stato animato da spirito di libertà — e la libertà è inconcepibile senza l'ordine, come hanno insegnato gli antichi filosofi — può e deve considerare leggi del genere di quella che è oggetto del nostro esame come la chiusura severa di un determinato periodo, nel più serio impegno per la soluzione dei problemi in presenza.

Su tale impegno va posto l'accento affinchè non si torni indietro rispetto a quei punti di riforma scolastici già acquisiti nell'opinione pubblica, nei dibattiti tra i partiti e nelle Aule parlamentari. Il Parlamento, nella precedente legislatura, ha dedicato troppo tempo alla programmazione, voluta per legge, che ha esaminato articolo per articolo, ha dedicato molto tempo, per esempio, alla legge elettorale e alla fissazione della data per le elezioni regionali. Ritengo — pur senza mancare di rispetto ad alcuno — che si sarebbe meglio utilizzata una parte di quel tempo occupandosi degli urgenti problemi della scuola. Infatti noi abbiamo la dolorosa visione di giovani messi in contrasto con la legge, di autorità accademiche sconvolte, di studi sospesi, soprattutto di famiglie il cui turbamento è andato al di là del necessario, rispetto al consueto fecondo susseguirsi critico delle generazioni. Ebbene, noi tradiremmo gli insegnamenti che devono essere tratti da questa esperienza se non insistessimo con tutto il nostro impegno affinchè, con lo sforzo concorde del Governo e del Parlamento, sia data al più presto soluzione ai problemi della scuola, secondo una priorità di urgenza e una serietà di considerazione che sono ormai chiarissime e quindi inderogabili. La ringrazio, onorevole Presidente.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Iannelli. Ne ha facoltà.

I A N N E L L I . . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, le ragioni per le quali il Gruppo socialista ha presentato il disegno di legge per la delega al Presidente della Repubblica di un provvedimento di amnistia e di indulto sono state già illustrate ieri ampiamente e con autorevolezza dal collega Codignola, per cui il mio intervento si limiterà ad alcune annotazioni di carattere squisitamente tecnico.

Quali sono i motivi che dividono il nostro Gruppo dagli avversari politici i quali, in ordine a questo provvedimento, ritengono che non possano essere ritenuti amnistiabili i reati i quali siano stati originati da motivi politici o si siano verificati in occasione di agitazioni o di manifestazioni politiche?

La motivazione che noi tutti abbiamo ascoltato dai diversi oratori che si sono succeduti — e si tratta della motivazione poi ripresa dal senatore Mannironi nella sua relazione di maggioranza — è la seguente: la portata del provvedimento di amnistia sarebbe estesa eccessivamente qualora si facessero rientrare anche i reati originati da motivi politici.

A questo proposito noi sottoponiamo alla attenzione degli onorevoli colleghi e dell'onorevole Ministro — peraltro l'onorevole Ministro ci ha fornito egli stesso questi dati per cui ne è a perfetta conoscenza — alcuni dati in modo che tutti abbiano elementi di giudizio seri ed obiettivi per poter effettivamente orientarsi circa l'esclusione o meno dei reati motivati politicamente. Noi vi diciamo che i processi che trovano la loro origine in motivi sindacali, secondo i dati forniti dall'onorevole Ministro, ascendono a 5.294, di cui 125 esauriti e 5.169 pendenti; i processi, invece, che trovano la loro origine in manifestazioni studentesche o in agitazioni studentesche ascendono, invece, a 3.279 di cui 9 esauriti e 3.270 tuttora pendenti.

Di fronte a questa imponenza di processi per motivi sindacali o che trovano origine in agitazioni studentesche vi sono pochissimi processi che hanno la loro origine in motivi

politici: sono soltanto 911, di cui 64 esauriti ed 847 tuttora pendenti. Queste cifre, vi ripeto onorevoli colleghi, sono state fornite alla Commissione giustizia dall'onorevole ministro Gonella per cui non possono essere smentite perchè esse provengono dalla fonte più autorevole ed ufficiale. Le notizie peraltro in nostro possesso ci dicono che i processi per ragioni di carattere sindacale o che trovano la loro radice in manifestazioni studentesche ascendono a novemila, là dove resta sempre fisso il numero di 847 per i procedimenti che trovano la loro origine in motivi politici. Allora non credo che possa essere sostenuta fondatamente la tesi secondo cui l'amnistia, qualora fosse estesa ai reati motivati da origini politiche, avrebbe una estensione eccessiva.

Ma, a prescindere da questi dati, vi è un motivo di ordine tecnico. Chi vi parla, colleghi, è un magistrato che ha fatto la sua *routine* giudiziaria nei diversi uffici di pretura e di tribunale e sa come possono essere interpretate le norme di legge. Ora mi rivolgo non tanto, onorevoli colleghi, agli uomini politici, agli uomini di parte, ma ai legislatori e posso affermare, con tutta la tranquillità, che, escludendo dall'amnistia o dalla formulazione dell'articolo 1 i motivi politici e le agitazioni politiche, noi potremo trovarci di fronte a delle fattispecie in cui il magistrato potrebbe ritenere prevalenti i motivi politici sui motivi sindacali o sui motivi studenteschi. In tal caso sarebbe amnistiato oppure no il reato? Ritengo assolutamente di no perchè il magistrato si rifarebbe all'articolo 8 del codice penale che, all'ultimo comma (mi scuso se leggo) dice testualmente: « Agli effetti della legge penale è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato — e qui onorevole Ministro e onorevoli colleghi della maggioranza è il punto su cui meditare — in tutto o in parte da motivi politici ». Ora, ditemi voi: le agitazioni sindacali, le agitazioni studentesche sono motivate sempre da motivi politici; se, nella interpretazione del magistrato, i motivi politici dovessero essere ritenuti prevalenti, noi ci troveremmo di fronte ad un'amnistia che non potrebbe trovare pratica applicazione in moltissimi casi e allora avremmo fatto un provvedimento inutile. Per questo io ritengo che la nostra insistenza come Gruppo socialista e come proponenti non sia un'insistenza dovuta a ragione di puntiglio ovvero originata da motivi demagogici. No, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, noi non siamo dei demagoghi, nè abbiamo assolutamente la necessità di intestardirci su determinati nostri punti di vista. Noi vogliamo rendere un servigio al Paese e vogliamo che questo provvedimento abbia quella funzionalità ed applicabilità, che tutti noi, che tutte le parti politiche desiderano.

Ed allora perchè eliminare i motivi politici, le agitazioni che trovano fondamento, che affondano le loro radici in motivi politici, quando noi sappiamo, ripeto, che i motivi politici si intrecciano saldamente con i motivi sindacali e con i motivi che hanno mosso i nostri studenti ad agitarsi e a manifestare, sia pure in modo scomposto?

Ma se noi vedessimo accettata la nostra proposta di mantenere ferma la prima parte dell'articolo 1 così come da noi presentato, laddove si dice: « Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i seguenti reati, se commessi per motivi ed in occasione di agitazioni studentesche, sindacali e politiche », se si accettasse questo testo, ripeto, noi potremmo rivedere alcuni reati che oggi dovrebbero essere ricompresi nell'amnistia anche se superano la pena edittale dei cinque anni. Potremmo rivedere e discutere perchè non vogliamo che beneficino dell'amnistia alcuni elementi che di questa clemenza non sono degni. Pertanto il discorso su questo punto è aperto e siamo disponibili ad ogni trattativa, sempre che si mantenga, come ho detto, il testo originario della prima parte dell'articolo 1 così come da noi proposto.

Un altro punto di attrito, onorevole Presidente, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, concerne le aggravanti. Qui il discorso è più ampio ed è squisitamente tecnico. Noi proponenti avevamo proposto all'articolo 2

questo testo: « Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia, salvo le eccezioni indicate specificamente nell'articolo 1, non è esclusa dalla presenza di circostanze aggravanti di qualsiasi genere ». In sede di Commissione giustizia che cosa è avvenuto? Che all'unanimità, esclusa l'estrema destra, ma compresi i nostri amici democristiani, si votò questo testo: « Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che ai fini della determinazione del massimo di pena non si tiene conto delle circostanze aggravanti di qualsiasi specie, anche se esse determinino la pena in maniera autonoma, ad eccezione », eccetera. Quindi la Commissione giustizia, in sede referente, onorevoli colleghi, andò oltre quello che era stato proposto da noi socialisti, ed ora si vorrebbe fare un passo, un grave passo, indietro.

Non mi sembra che sia opportuno ora insistere sulle ragioni politiche (non le tratterò perchè lo ha già fatto il mio collega di Gruppo così autorevolmente ieri, il senatore Codignola) ma insisterò ancora su motivi di carattere tecnico. Onorevole Ministro, lei mi insegna che all'articolo 61 del nostro codice penale sono previste ben 11 aggravanti comuni, e che all'articolo 112, sempre del codice penale, sono previste altre 4 aggravanti comuni.

Non è il caso qui di esaminarle partitamente. Voglio soltanto accennarvi che le aggravanti che ricorrono più spesso nei processi tuttora in corso che si sono esauriti presso la Magistratura, le aggravanti che ricorrono più spesso — dicevo — sono: l'aggravante prevista dal numero 2 dell'articolo 61 del codice penale, cioè l'avere commesso il reato per eseguirne o occultarne un altro; poi l'aggravante numero 10, cioè l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o contro una persona incaricata di un pubblico servizio.

Inoltre, all'articolo 112, c'è l'aggravante prevista dal numero 1, quella riguardante, cioè, il fatto commesso da un numero di cinque o più persone ed ancora, al numero 4 dello stesso articolo 112 è prevista l'aggravante nei confronti di colui che, fuori del caso previsto dall'articolo precedente, ha determinato a commettere il reato un minore degli anni 18.

Ora queste aggravanti che sono delle aggravanti comuni e che ricorrono molto spesso nelle rubriche e nelle imputazioni, appariranno, come sono apparse, in queste imputazioni contestate ai nostri studenti ed ai nostri operai.

Ora è molto probabile che il reato comune contestato ai nostri operai e studenti sia pluriaggravato, perchè molto probabilmente e quasi sicuramente, come ci risulta da informazioni in nostro possesso, le cennate aggravanti ricorrono necessariamente e congiuntamente in moltissimi casi.

Ora, oltre a queste aggravanti di carattere comune, vi sono tutte quelle previste nei singoli articoli che prevedono e che raffigurano fattispecie concrete di reati. Allora, se noi non prevedessimo l'esclusione ai fini dell'applicabilità dell'amnistia, delle circostanze aggravanti, noi snatureremmo il nostro provvedimento di clemenza e lo ridurremmo in limiti estremamente modesti.

Voi sapete, e non vi fate impressionare dal fatto che ci siano reati pluriaggravati perchè come magistrato vi dico che l'aggravante si contesta quando vi sono delle circostanze obiettive anche se il fatto è di modeste proporzioni. A questo proposito voglio citare l'esempio di un fatto avvenuto proprio durante le ultime agitazioni studentesche presso l'Università di Roma. Il figlio di un noto professionista romano è stato accusato di furto pluriaggravato per aver preso una bottiglia di Coca cola da un rivenditore ed averla lanciata, poi, contro le forze dell'ordine.

Questi sono i fatti, onorevoli colleghi, che hanno originato e che molto spesso sono alla base di questi processi.

M A N N I R O N I , *relatore*. È un caso limite che il magistrato comprenderebbe bene.

I A N N E L L I . Senatore Mannironi lei è stato relatore ed ha concordato con noi sull'opportunità di non includere le aggravanti ai fini dell'amnistia.

M A N N I R O N I , *relatore*. Ma ci sono altri fatti che potrebbero rientrare nell'articolo 625 a meraviglia, al contrario di quanto dice lei.

P E T R O N E . Se si fosse trattato di miliardi, in galera non ci sarebbero dovuti andare. Per la Coca cola ci si può andare, per i miliardi no. Ne abbiamo parecchi esempi. (*Repliche dal centro. Richiami del Presidente*).

I A N N E L L I . Ad ogni modo, onorevoli colleghi, io volevo soltanto richiamare la vostra attenzione su quelli che sono i motivi di ordine tecnico-giuridico che ci inducono a sostenere, con tenacia e con fermezza, queste nostre tesi. Ripeto, non lo facciamo per una qualsiasi ragione. Noi siamo davvero preoccupati che, non inserendo i motivi politici e non escludendo le aggravanti, finiremo con il ridurre il provvedimento ad un povero provvedimento, che sarebbe forse inutile anche se la pena edittale è stata portata a cinque anni.

F R A N Z A . Quando mai! È la prima volta da vent'anni.

I A N N E L L I . Senatore Franza, lei ha ragione a dire: quando mai! Le potrei anche dire che questo provvedimento è il quarantunesimo per la concessione dell'amnistia. Tutte queste cose noi ben le sappiamo senatore Franza ed onorevoli colleghi. Ma se abbiamo presentato questo provvedimento abbiamo fatto ciò per determinate ragioni: perchè vogliamo che gli studenti si convincano che lo Stato è venuto loro incontro con un atto di clemenza; vogliamo portare negli animi la pacificazione. E sono queste le ragioni che sono state poi messe in rilievo, con quella capacità tutta particolare, dal senatore Mannironi nella sua esposizione e nella sua relazione.

Ora noi vorremmo che i colleghi democristiani ed il senatore Gava, presidente del loro Gruppo, (con il quale abbiamo avuto in questi giorni numerosi colloqui estremamente cordiali) venissero non incontro alle istanze dei socialisti, no, ma si convincessero che noi siamo davvero orientati in questo senso non solo per ragioni profondamente umane, ma anche perchè riteniamo che sul piano giuridico, se noi non includessimo i reati originati da motivi politici e non escludessimo le aggravanti, il nostro provvedimento davvero avrebbe una portata limitatissima. Perciò, ancora una volta, come il senatore Codignola, nostro collega di Gruppo, ha fatto ieri, io rivolgo un appello a tutti i colleghi, a tutti gli amici democristiani, perchè vogliano approfondire ed esaminare i motivi che ci hanno indotti e che ci inducono, a mantener ferme le nostre posizioni; perchè non vogliano considerare il nostro atteggiamento demagogico o di puntiglio, ma vogliano, davvero, varare questo provvedimento con quella stragrande maggioranza che merita.

Soltanto così noi daremo la dimostrazione agli studenti e agli operai che la classe politica è stata ed è sensibile alle loro istanze, che è venuta loro incontro con un atto di clemenza, ma che i loro annosi problemi non possono risolversi con la violenza, bensì attraverso la discussione e nel rispetto della legge. Grazie, onorevole Presidente; grazie, colleghi. (*Applausi dalla sinistra*).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge in data 30 agosto 1968, n. 917, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche » (217), previo parere della 5ª Commissione permanente.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione sul disegno di legge n. 23.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M A N N I R O N I , *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, devo dire subito che, in linea di massima, confermo la sostanza di quanto scritto nella relazione che ho avuto l'onore di preparare e di presentare all'Assemblea. Devo ringraziare i colleghi che, accennandone, hanno avuto espressioni di apprezzamento e di benevolenza per un documento che io ritengo modesto e semplice e che ha solo la pretesa di essere chiaro.

Nell'intervento che devo fare stasera mi limiterò, perciò, a discutere di argomenti noti, cioè già discussi in Commissione, e nuovi, affiorati nella discussione di ieri; e lo farò, spero, con brevità.

Forse questo mio intervento sarebbe stato più lungo se non fosse avvenuto quel brutto episodio di ieri, a causa del quale molti colleghi che erano iscritti a parlare, non hanno potuto esprimere il loro pensiero, e, quindi, noi che dovevamo ascoltarli, non siamo stati messi in grado di poterlo fare. Ho detto un brutto episodio perchè veramente è stata una sorpresa generale sia dal punto di vista formale che dal punto di vista sostanziale...

P E T R O N E . Di questo ha già parlato il senatore Gava!

M A N N I R O N I , *relatore*. . . .ma dicevo soprattutto dal punto di vista sostanziale. Tutti avete riconosciuto che questo è un tema delicato e difficile e che, perciò, meritava e merita di essere discusso con ampia libertà ed approfondimento. Invece, l'aver voluto strozzare la discussione, le ha tolto l'importanza e il rilievo che doveva avere.

Credo che da tutto ciò i colleghi comunisti nulla abbiano guadagnato: essi hanno soltanto dato una brutta prova di offesa alla libertà e di scorrettezza parlamentare. Io credo che la maggiore diversità e il distacco principale tra noi della maggioranza e gli altri — chiamiamoli pure della minoranza, tanto per precisare meglio, e che, comunque, sono sostenitori del disegno di legge del senatore Codignola — stiano particolarmente nella motivazione che si vuol dare a questo disegno di legge.

Se noi dovessimo veramente accettare in pieno quello che i colleghi dell'opposizione hanno detto nei giorni scorsi in Commissione, circa la natura del provvedimento che stiamo per adottare, veramente dovremmo respingerlo *in toto*. Le affermazioni fatte, ad esempio, dal senatore Tomassini sono di una estrema gravità. Egli ha voluto dire che questo è un atto di giustizia sostanziale intendendo con ciò che l'amnistia si concede per rimediare a torti, a lacune, a carenze in cui sarebbero incappati i governi di centro sinistra che avrebbero del tutto ignorato il problema universitario e che quindi avrebbero determinato, con questo loro atteggiamento, le reazioni degli studenti. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). Ora, se così si dovesse motivare il provvedimento di amnistia e di indulto che stiamo discutendo, noi dovremmo veramente respingerlo senza discuterne. Infatti, non è possibile che si venga qui a mettere in stato di accusa i governi passati o il governo attuale, come se noi dovessimo fare delle autocritiche o delle confessioni di colpa del tipo di quelle che si sono fatte in periodo stalinista o in altri periodi durante altri noti regimi. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

Anche il collega Maris, che pur conoscendo da poco ho sempre ritenuto un uomo di equilibrio e di buon senso giuridico, è venuto a parlare qui di un tentativo che la Democrazia cristiana vorrebbe fare per truffare le attese del Paese. Queste sono proprio cose che si possono andare a dire in certi tipi di comizi demagogici, ma non si possono dire con serietà in un Parlamento che si rispetti.

M A R I S . Io avevo letto « Il Popolo ».

M A N N I R O N I , *relatore*. Questa storia de « Il Popolo » va veramente chiari-

ta. Non volevo accennarne, ma giacchè i colleghi comunisti mi ci hanno tirato per i capelli, ne parlerò. Ieri avete cominciato a parlare — e mi sembra sia stato il senatore Petrone ad accennarvi — di aria di mistero che circonderebbe l'atteggiamento della Democrazia cristiana in merito a questo disegno di legge. Avete anche espresso il timore e il sospetto che si facessero dei salti indietro, che si abbandonassero certe posizioni e che soltanto alla facciata si desse credito, appoggiando il provvedimento di amnistia solo in apparenza. E tutto questo lo avete fatto in seguito ad una certa cronaca apparsa ne « Il Popolo ». Io ho criticato quella pubblicazione, perchè, quando si discute all'interno dei partiti, cioè con una certa riservatezza e confidenza, non è necessario far conoscere al pubblico cose che non interessano. Si tratta, infatti, della rielaborazione interna di argomenti, prima che si arrivi ad una definizione. (*Vivaci interruzioni dall'estrema sinistra*). Voi non lo avete mai fatto ed è giusto che non si faccia, poichè, finchè si discute in famiglia, si è liberi di dire quello che si crede. Ad un certo punto, però, quello che conta è l'assunzione della responsabilità in pubblico, attraverso gli organi legittimi di rappresentanza del partito (*interruzione del senatore Maris*), dopo che, democraticamente, per decisione di una maggioranza, si è scelta la via da seguire.

S E M A . Bella tesi! Interessante tesi!

M A N N I R O N I , *relatore*. Forse, però, non tutti i mali vengono per nuocere: voi avete ascoltato e letto quello che taluni amici hanno ritenuto di poter dire in piena libertà, perchè nel nostro Gruppo, grazie a Dio, ognuno di noi è libero di pensarla come crede, entro certi limiti di disciplina di partito... (*Commenti dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

S E M A . Ma in segreto?

M A N N I R O N I , *relatore*. In segreto ed anche in pubblico! Voi, invece, parlate sempre con aria di mistero ed in segreto, e vi guardate bene dal far sapere al pubblico ciò che dite tra di voi!

Voce dal centro. La censura c'è da voi, non il segreto!

M A N N I R O N I , *relatore*. Ad ogni modo, dicevo, non tutti i mali vengono per nuocere, perchè voi, così, avete potuto sentire, capire e sapere quanto all'interno della Democrazia cristiana si pensava e si pensa di questo provvedimento di amnistia. Ora, però, il fatto che quella sera si sia discusso con vivacità e con libertà, non significa che il Partito, discutendo oggi nell'Aula ed assumendo delle responsabilità, debba cogliere ed esprimere solo le voci dei dissenzienti o le riserve da taluno affacciate, rispetto alla volontà di una maggioranza.

M A R I S . C'era una dichiarazione del Capo-gruppo riportata dall'ANSA!

M A N N I R O N I , *relatore*. Noi abbiamo una disciplina di partito e degli organi di legittima rappresentanza che a suo tempo faranno conoscere il pensiero del Gruppo, quale è maturato nella libera discussione.

G A V A . Senatore Maris, non vi è stata nessuna dichiarazione del Capo-gruppo all'ANSA!

M A R I S . L'ha diramata l'ANSA!

G A V A . Io sono solito tacere.

M A R I S . L'ANSA ha diramato la dichiarazione!

G A V A . Nessuna dichiarazione!

M A R I S . Se la prenda con l'ANSA!

P R E S I D E N T E . Continui, senatore Mannironi.

M A N N I R O N I , *relatore*. Ad ogni modo, voi mi dovete dare atto che i commissari democristiani della Commissione giustizia non avevano la pretesa di rappre-

sentare il partito e tanto meno di vincolare la volontà di tutti gli altri appartenenti al Gruppo. Noi abbiamo assunto delle posizioni chiare, leali: gli altri commissari ce ne possono dare atto e del resto risulta dai resoconti sommari dei verbali della Commissione. Dicevo, dunque, che non potevamo avere la pretesa di vincolare il pensiero degli altri, perchè ci sono, sì, degli amici nettamente contrari al provvedimento di amnistia, come vi sono degli amici favorevoli in linea di massima, sia pure con delle delimitazioni e riserve che poi del resto sono state anche enunciate nella stessa Commissione. In tutto ciò io credo che non ci sia niente di male.

Pertanto, l'aria di mistero non c'è. Infatti, avete sentito che la posizione del partito della Democrazia cristiana praticamente si è allineata a quanto i commissari democristiani avevano deliberato, d'accordo con gli altri, e formando una maggioranza in Commissione. E neppure potete dire che del mistero vi sia nell'atteggiamento del Governo, perchè, da quanto ha detto il Ministro in Commissione e fuori, e che ripeterà ora in Aula, mi pare che la posizione sia chiara e precisa: perciò a questo riguardo niente avete da temere. Se oggi si fanno delle questioni sulle aggravanti, per le quali in Commissione si era raggiunto un certo accordo di maggioranza, nulla vi è di male, perchè voi siete i primi che, di fronte ai risultati raggiunti in Commissione, cominciate a sollevare delle questioni, gravi, importanti, soprattutto sull'allargamento dell'amnistia ai reati politici e a quelli dipendenti da manifestazioni culturali. Evidentemente, quindi, vi è una certa libertà di gioco per cui certe questioni si portano qui in Aula, la quale è sovrana nel decidere e nel deliberare.

Per quanto riguarda le motivazioni di questo provvedimento di amnistia credo che abbia ragione il proponente senatore Codignola, il quale, ieri, ad un certo punto, ha detto che era un'oziosità stare a discutere se si trattava di un atto di giustizia o di un atto di clemenza. Egli ha dato un'altra spiegazione sua particolare e opinabile, quando ha detto che si trattava di una scelta politica, nel senso che, approvando questo disegno di legge, il Parlamento italiano doveva fare una certa scelta nell'esame dei problemi dei giovani e delle università con criteri nuovi e moderni, cercando di aderire, per quanto possibile, alle esigenze dei nuovi tempi e alle rivendicazioni della gioventù. Mi pare che sia stato questo il concetto da lui espresso. E nella prima parte sostanzialmente ha ragione perchè voi mentre da una parte dite che deve essere un atto di giustizia non di clemenza, tuttavia la clemenza la invocate. Un provvedimento di amnistia è un atto legislativo del Parlamento nazionale, non è più un atto discrezionale del Capo dello Stato, come era un tempo. L'articolo 79 della Costituzione precisa con estrema chiarezza la portata costituzionale e giuridica dell'amnistia e dice che il Parlamento fa una delega, anzi più precisamente una delegazione, al Capo dello Stato perchè promulghi l'amnistia e l'indulto.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(*Segue* MANNIRONI, *relatore*). Ora, se voi, — mi rivolgo sempre ai colleghi comunisti e socialproletari — cominciate a dire che questa legge non avrà alcuna efficacia, non capisco la ragione per la quale venite a sollecitarne, invece, l'approvazione. Ma non voglio stare a fare della polemica spicciola su argomenti e su elementi che non sono di carattere sostanziale. Voglio solo dirvi che il nostro punto di vista, che lo spirito che ci anima nel dare il nostro assenso al provvedimento di clemenza, è stato manifestato in parecchi modi: l'ho detto io nella mia prima relazione introduttiva, l'ho chiarito e precisato meglio nella relazione scritta; lo hanno detto gli amici Salari e

Dal Falco, con efficacia e chiarezza: e lo ha detto il ministro Gonella in una dichiarazione scritta che è stata consacrata a verbale. Quindi, è inutile che perdiamo ulteriormente tempo nell'andare a stabilire i motivi o la natura di questo provvedimento che è stato proposto e che è sostanzialmente provvedimento di clemenza, come lo è ogni amnistia. Lo ammettono anche quelli che sono contrari per principio all'amnistia: e sono molti, in tutti i settori.

Adesso, vorrei seguire un po' le discussioni che si sono svolte, per riprendere e rispondere per lo meno a taluni degli argomenti più importanti. Vi dicevo che, dopo gli accordi raggiunti in Commissione, le due parti, maggioranza e minoranza, hanno riacquistato qui in Aula una certa libertà per riproporre all'Assemblea determinati problemi ritenuti irrinunciabili. Il primo problema, sul quale tanto ha insistito, anche questo pomeriggio, con molta efficacia il collega Iannelli a nome dei colleghi socialisti, è rappresentato dalla volontà di far includere nel provvedimento di amnistia anche i reati politici. Io vorrei ricordarvi, cari colleghi socialisti, che soltanto *in itinere* avete pensato ai reati politici. Voi siete partiti soltanto per ottenere un provvedimento di clemenza nei confronti della massa studentesca e degli operai e non avete parlato di altro. Lo stesso senatore Codignola, il quale nel suo disegno di legge ha parlato, sì, di reati commessi in occasione di agitazioni studentesche, sindacali e politiche, si è dilungato soltanto per parlare delle agitazioni studentesche che più di tutte manifestamente lo preoccupavano.

C O D I G N O L A . Sono politiche anche quelle.

M A N N I R O N I , *relatore*. Questo è un altro problema. Ora, nella stessa posizione si sono messi anche i colleghi della Camera che hanno fatto analoghe proposte e che hanno parlato soltanto di agitazioni studentesche, della necessità di andare incontro agli studenti e, hanno aggiunto, anche degli operai, ma in via principale, sulla prima linea stava — anche per loro — il provvedimento di clemenza nei confronti della classe studentesca. Adesso voi volete allargare la maglia ed includere i reati politici. Noi vi abbiamo subito detto che ci duole, ma che non è possibile accettare la proposta, in quanto non riteniamo che sia opportuno estendere anche ai reati politici il provvedimento. E nel dire questo, io credo di dare una risposta anche alle titubanze, alle perplessità o alle preoccupazioni che poco fa ha manifestato il collega Iannelli. Noi abbiamo sempre detto che l'amnistia si concede per reati commessi per motivi e in occasione di agitazioni studentesche e sindacali. Non siamo andati e non vogliamo andare a ricercare i motivi di queste agitazioni. Prendiamo atto del fatto obiettivo « agitazioni studentesche e sindacali ». È naturale che possano essere considerati anche di carattere politico i motivi che hanno indotto gli studenti ad agitarsi; ma quei motivi noi non li ricerchiamo, non li vogliamo conoscere Noi prendiamo atto soltanto che determinati reati sono stati commessi in occasione delle agitazioni studentesche, e per motivi interessanti la classe studentesca. Ora, io non credo che domani il giudice, applicando la legge, se sarà emanata nella forma che noi sosteniamo, possa avere delle perplessità. Il giudice dirà che è amnistiabile quel reato che è stato commesso in occasione di agitazioni studentesche e per i motivi connessi a quelle agitazioni; non andrà a sofisticare, non andrà a vedere se vi era o si è inserita una finalità politica, e, quindi, non sarà portato ad escludere dall'amnistia quel determinato reato. Mi pare, caro Iannelli, che questa sua preoccupazione non possa sussistere, non sia fondata, non possa essere sufficiente, perciò, a giustificare e a spiegare l'accoglimento della vostra insistente richiesta.

Gli altri motivi per i quali noi vi abbiamo detto che siamo contrari all'allargamento non starò a ripeterli. Badate, onorevoli colleghi, che la questione relativa ai problemi dell'Alto Adige è molto più grave di quanto voi non l'abbiate fatta apparire. Infatti, dire, come ha fatto ieri il senatore Codignola e come ha fatto anche qualche altro collega (se non erro il senatore Petrone e poco fa lo stesso senatore Iannelli), che taluni reati

o addirittura tutti i reati consumati in Alto Adige possono essere espressamente esclusi dal provvedimento di amnistia, è una cosa estremamente delicata sul piano politico internazionale. Noi non siamo oggi in grado di prendere delle decisioni di questo genere, mentre ancora quelle agitazioni (chiamiamole eufemisticamente così) continuano. Io non credo, dunque, che voi possiate per un verso preoccuparvi di escludere dall'amnistia i reati commessi in Alto Adige e, per altro verso, continuare ancora ad insistere sulla necessità di includere nell'amnistia i reati politici. Dice il senatore Iannelli che i reati politici sono pochi e quindi non dovrebbero impressionare. Ma non è questo un argomento che possa convincerci e lasciarci tranquilli. Il fatto deve essere giudicato sul piano obiettivamente giuridico.

Noi ripetiamo che, allo stato delle cose, i reati politici non possano essere ammessi. Infatti, anche se è vero che si tratta soltanto di 800 casi o poco più, domani gli incriminati che invocheranno l'applicazione dell'amnistia per cause politiche saranno moltissimi. Anche molti ladri, ricattatori ed altri potranno dire di aver commesso il reato comune, per ragioni politiche. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*). Non è un'ipotesi irreale nè inverosimile: qualche amico mi sta ricordando il famoso processo Cavallero.

Comunque, io non credo che voi dobbiate nutrire delle preoccupazioni. Intanto, si deve dire che i reati politici vengono commessi con piena consapevolezza. Ogni libero cittadino il quale si induca a commettere un reato per motivi politici, sa bene quali rischi corre ed è pronto a sfidare ogni possibile pericolo cui può andare incontro. Alcuni di voi lo sanno, come lo so io. Quando nel periodo fascista, volendo difendere la mia libertà, fui messo in carcere, non lo considerai un evento imprevisto, perchè il rischio era calcolato. Feci il mio dovere di cittadino libero e perciò antifascista, e ne subii le conseguenze, con pazienza. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Pertanto, la punizione dei cosiddetti imputati di reati politici non deve preoccupare oltre un certo limite, anche perchè il ciclo non si è chiuso. L'eccezione, se mai, la facciamo soprattutto per gli studenti che pare si agitino ancora. Noi siamo disposti a chiudere non uno ma due occhi per le agitazioni studentesche, pur sapendo che ancora sono in movimento e sono vive e possono essere destinate a ripetersi.

Pur di dare un esempio ed una prova di assoluta buona volontà e di comprensione, approviamo oggi il provvedimento di amnistia con tutte le conseguenze che ne possono derivare per l'urgenza, non giustificata, colla quale voi lo volete approvare. Perchè potrà capitare che altri reati, in occasione di altre agitazioni studentesche, si commetteranno domani, e nei giorni futuri, quando questa legge sarà già emanata, quando, perciò, quei giovani non potranno beneficiare nè dell'aministia nè dell'indulto. È questa una responsabilità che stiamo rischiando tutti: e lo dovranno sapere i giovani studenti e gli operai che sono incappati in illegalità di carattere penale. Ma devono anche sapere che il Parlamento italiano non è disposto a scivolare per una certa china, concedendo amnistie ad ogni pie' sospinto e facendo abiti su misura per certa gente che in futuro possa incappare in un reato. Questa è una parentesi ed è un rilievo amichevole che mi permetto di fare, nella speranza che tutti lo considerino. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

S E M A . È un richiamo di stile borbonico.

M A N N I R O N I , *relatore*. Noi siamo delle persone ragionevoli e responsabili che prevediamo anche quello che può capitare nell'avvenire, come conseguenza di certi provvedimenti, mentre voi volete fare della demagogia, senza valutarne le conseguenze, soprattutto nei confronti degli altri.

Queste sono le ragioni, sommariamente dette, per le quali siamo spiacenti di non potere andare incontro alle insistenza dei colleghi socialisti ed anche dei comunisti, per certe loro comuni proposte odierne: ma vogliamo essere fermi su questa decisione, quali che siano le conclusioni che voi abbiate a trarre da questo nostro atteggia-

mento. Io per lo meno starò su questa linea; se domani gli amici del mio Gruppo cambieranno parere, sono liberi di farlo: io dichiaro però che resto fermo nelle mie posizioni.

Vorrei accennare a qualcosa di carattere tecnico cui ha fatto riferimento il collega Petrone, quando ha sostenuto che il *dies ad quem* non può essere fissato al giorno precedente a quello della presentazione della proposta di legge di delegazione ma in data successiva. Ora, io credo che lo stesso collega Petrone, che è un abile avvocato, non sia neppure lui convinto di questa argomentazione che ha fatto per comodità polemica e di difesa, se così si potesse dire. L'articolo 79 della Costituzione è troppo preciso perchè in esso si legge che non possono applicarsi i provvedimenti di amnistia a reati commessi successivamente alla proposta di delegazione. È di una tale chiarezza e limpidità questo enunciato dell'articolo 79, che veramente non consente alcuna sofisticazione al riguardo. Ora, in altre occasioni, sono sorte simili discussioni. Mi sembra che se ne era parlato anche nella discussione che si è fatta per l'amnistia del 1959 per la quale era stato relatore il collega Salari. Ma la Commissione giustizia aveva ritenuto che il *dies ad quem* dovesse essere quello fissato chiaramente nell'articolo 79. Vi è stata qualche discussione quando si è detto che bisognava vedere rispetto a quale progetto di legge si doveva fissare il *dies ad quem*. Si è fatto il caso di più proposte di legge di amnistia, ed allora, facendo una distinzione si è detto che, in quei casi, il *dies ad quem* dovesse essere fissato rispetto alla primissima proposta di legge che fosse stata presentata. Quando, però, come nel caso nostro, il disegno di legge sul quale discutiamo è del tutto autonomo e non è connesso in alcuna maniera con quegli altri presentati alla Camera, in questa situazione il *dies ad quem* non può che essere quello anteriore alla data di presentazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Codignola.

Si è parlato a lungo del *dies a quo*. Io credo che sia necessario mantenerlo; se mai, si potrà vedere se la data precisa sia quella che è contenuta nel testo della Commissione o se, pure, possa essere meglio accertato a quando risalgono le prime manifestazioni studentesche o sindacali. Però, il *dies a quo*, ripeto, è indispensabile mantenerlo e confermarlo, perchè veramente, in caso contrario, si dilaterebbe in maniera imprevedebile la sfera di applicabilità dell'amnistia e noi non saremmo tranquilli in coscienza, nè faremmo un atto che sia armonicamente coordinato con lo spirito informatore del disegno di legge del senatore Codignola e con lo spirito con il quale anche noi lo abbiamo accolto

Credo di aver detto le cose essenziali e più importanti. Ci sarà qualche altra cosa, sulla quale, però, mi riservo di tornare quando discuteremo i singoli articoli o quando saranno presentati degli emendamenti, specie in tema di aggravanti.

Io ritengo, onorevoli colleghi, che noi potremmo essere veramente paghi e soddisfatti se riuscissimo ad approvare una legge che sia quasi — non voglio dire interamente — conforme al testo approvato dalla Commissione giustizia. È un testo che è frutto di una discussione vivace, serena, comunque libera, larga ed approfondita. Tutti avevamo delle pretese e delle richieste maggiori rispetto a quelle che sono risultate nei testi degli articoli approvati. Non voglio dire che quel testo sia frutto di un compromesso: è il frutto di uno studio, di uno sforzo reciproco che dovevano portare a fissare una formula quanto più possibile accettabile dalla maggioranza, per lo meno, della Commissione. Certo, nessuno può avere la pretesa di fare delle cose perfette, tanto meno credo che lo voglia sostenere la seconda Commissione. Quindi, certi adattamenti soprattutto di carattere, non voglio dire soltanto marginale, ma secondario, potranno essere apportati e adottati. Per esempio, c'è da fare qualche precisazione sull'indulto; noi non abbiamo badato a legare la concessione dell'indulto ai precedenti penali, perchè nella dizione che è stata usata sembrerebbe che si concede l'indulto a chi non ha goduto dell'amnistia, quindi anche ai delinquenti comuni, in ipotesi.

Per queste ragioni, anche per l'indulto, forse occorrerà una certa maggiore precisazione, così come probabilmente si potrà fissare meglio la data del *dies a quo;* così come, forse, sarà necessario ritoccare qualcuno dei reati gravi che sono stati inclusi ed ammessi per l'amnistiabilità nella lettera *c*) dell'articolo 1.

Non vorrei, come forse il collega Iannelli ha fatto, fare questione di un baratto Non è un mercato, il Parlamento. Non è che si possa dare per avere. Qui noi siamo dei legislatori che hanno senso di responsabilità e che devono fare delle cose chiare, precise e tali che non possano ingenerare equivoci, soprattutto in sede di applicazione.

Quindi, noi questo sforzo lo potremmo fare con piena libertà e animati sempre soltanto dal desiderio di fare una buona legge che valga a dare soddisfazione, per lo meno tregua, calma e serenità alle masse studentesche ed alle masse operaie. Questo solo vogliamo. Ve lo ha ripetuto così bene il senatore Cifarelli anche stasera; io non posso che aderire alle precisazioni ed a quanto anche lui ha detto su questo punto e su questo piano.

Il dire, come ha fatto il collega Codignola ieri, che questa legge, se non sarà approvata dall'unanimità del Parlamento, non avrebbe alcun valore o vedrebbe di molto sminuito il suo valore morale, mi sembra, anche questo, un eccesso di zelo. L'importante è che la legge sia approvata dalla maggioranza costituzionalmente legittima e valida. Il Parlamento non può mai essere unanime se non in casi clamorosi, gravi, solenni o storici. Per tutte le altre questioni che in esso si discutono, ognuno ha libertà di giudizio ed io credo che certamente maggioranze unanimistiche e oceaniche non siano più realizzabili in regime di democrazia piena e parlamentare, come questa.

Mi riservo, cari colleghi, signor Presidente, signor Ministro, di riprendere qualche argomento, se sarà necessario, in sede di discussione degli articoli. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

* G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli senatori, esprimo il più vivo ringraziamento al relatore, senatore Mannironi, per la sua chiara e perspicace relazione e ringrazio quanti hanno dato un contributo positivo a questo dibattito.

Per evitare equivoci che vedo ancora correnti, desidero ricordare, e pure più ampiamente motivare, quanto ebbi occasione di dire alla Commissione di giustizia precisando il punto di vista del Governo: 1) il Governo non ha presentato alcuna proposta di amnistia e nel programma sul quale il Governo ha ottenuto la fiducia delle Camere non esiste questo tema; 2) il Governo, prima di pensare ad amnistie, si è proposto un fine essenziale e preliminare: cercare di eliminare le cause del disagio e del disordine universitario.

Per questo il Governo ha presentato alle Camere un progetto di riforma delle università. Solo nel quadro di un rinnovamento delle istituzioni universitarie, da attuarsi con riforme legislative, e al fine di favorire la chiusura di un ciclo doloroso di agitazioni per iniziare un nuovo capitolo della nostra vita universitaria, nel quale ogni problema possa essere liberamente dibattuto da studenti, da professori, da organi politici, senza ricorso alla forza e col rispetto della legge, il Governo è pronto a discutere le proposte di amnistia presentate al Senato e alla Camera dei deputati da socialisti e da democristiani, ritenendo che riforme legislative e pacificazione degli animi possano integrarsi e possano permettere un rinnovamento della nostra vita universitaria.

In questa cornice — concludevo — il Governo può cooperare alla discussione delle proposte di delegazione, proponendo, fra l'altro, di eliminare da esse ciò che può essere un'estensione del beneficio a reati estranei, o per la loro natura o per la loro gravità, ai fini della pacificazione che ci si propone. Non diversamente si è espresso di recente il presidente Leone.

Ora ho il dovere di chiarire al Senato tali precisazioni in rapporto al dibattito che si è svolto in quest'Aula.

Quasi tutti gli oratori, per giustificare la amnistia, sono risaliti alle cause prime delle agitazioni universitarie, ai motivi profondi della crisi universitaria e, più in là ancora, alla crisi della nuova generazione. Si dice che gli studenti — ed è stato qui ripetuto — non hanno trovato una comprensione umana che li distogliesse dal reato; quindi i loro reati sono anche figli delle nostre colpe.

Certamente nessuno è indenne da colpe, ma si possono forse riparare le omissioni e gli errori dei genitori con i reati di figli, deplorevoli quelli, negativi questi? Sappiamo bene che la generazione degli anziani non ha dato esempi di grandezza e di nobiltà morale: nella prima metà del nostro secolo si sono avute le due più sanguinose guerra della storia (50 milioni di morti nell'ultimo cataclisma mondiale), dittature di destra e di sinistra che hano fatto impallidire i tirannici imperi dei più antichi tempi oscuri dell'oppressione delle libertà, con le camere a gas, con l'ignomia del razzismo, con la crudeltà suprema della bomba atomica ed inoltre il generale infiacchimento delle ragioni del vivere.

Che cosa mai ha insegnato ai nostri figli la prima metà del nostro secolo, cioè la storia dei loro padri? Perchè dovrebbero esserci riconoscenti i nostri figli? Perchè non dovrebbero cercare di mutare un mondo che nasconde iniquità sotto l'illusorio mantello della civiltà dei consumi? In questa nera, ma non troppo nera, cornice dei tempi, potremo, io credo, però ancora insegnare due cose: come si può evitare di cadere nei nostri errori, come sia degno di avere un seguito e uno sviluppo lo sforzo compiuto da molti della nostra generazione, anche con atti di eroismo, anche con lo stesso generoso olocausto della vita, per dare alla nostra comunità nazionale un assetto nuovo nel quale libertà, giustizia, progresso non fossero nomi vani ma potessero trovare e ritrovare anche presso di noi la loro patria.

Bisogna partire dalle istituzioni democratiche che ci sono e che dopo dure lotte furono edificate con grandi sacrifici, con eroici sacrifici, non per distruggerle, ma per migliorarle, rinnovarle, perfezionarle. Credo che la nostra lotta contro la dittatura e per il rinnovamento democratico del Paese ci dia un titolo per dire ai nostri figli universitari che un mondo nuovo non può basarsi su un disimpegno delle generazioni nuove dalle responsabilità personali di fronte alle leggi scritte e non scritte.

Tutti dobbiamo mobilitarci per rispondere ai bisogni ideali e reali della generazione dei nostri figli, la quale non può sentirsi nè ignorata nè sminuita nelle sue prerogative umane, nè comunque o da chiunque strumentalizzata. La coscienza dei doveri sociali della gioventù la sua vissuta responsabilità di fronte alla legge e agli ordinamenti sono le condizioni prime perchè la gioventù possa divenire, come vuole certamente divenire, la vera protagonista della storia.

Non è con il declino o l'eclisse di tale responsabilità o con il solo beneficio di amnistie che si rafforza questa coscienza nuova. Nessuno vuole considerare con ostilità o con sufficienza i problemi dei nostri figli. Nessuno deve trincerarsi nel maggior benessere materiale della civiltà dei consumi, che la gioventù utilizza e disprezza ad un tempo, per non comprendere le esigenze del benessere spirituale o comunque l'indistinta aspirazione verso qualche cosa che non solo sia più nuova, ma anche e soprattutto migliore.

È interesse di noi tutti che le aspirazioni della gioventù si trasformino in forze operanti per una società migliore, in cui umanità e cultura abbiano un posto più elevato del benessere economico. Noi siamo di fronte ad una alternativa e abbiamo già fatto la nostra scelta. L'alternativa è: o aiutare i giovani ad integrarsi in una società nuova della quale essi siano i protagonisti, o lasciarli ai margini in posizione di disimpegno, di contestazione, di protesta. Ma chi mai può volere questa seconda soluzione?

Su questo sfondo sociale e morale dobbiamo considerare la crisi dell'università, che è stata causa di reati e che oggi è motivo di amnistia. Dobbiamo risalire ai motivi dell'amnistia stessa. Nella crisi di una generazione si inquadra la crisi dell'università, crisi che ha dato motivo a questi reati

che si intende amnistiare. Che gli ordinamenti universitari non siano più idonei e che debbano essere mutati è confermato dai progetti di riforma organica universitaria che dal 1951 furono presentati e ripresentati alle Camere senza che potessero mai arrivare in porto.

Si dirà: i progetti di riforma non erano idonei. Può darsi, ma i progetti c'erano e potevano essere mutati dal Parlamento nella maniera che il Parlamento riteneva più opportuna, anche radicalmente. I Governi che si sono succeduti dopo il mio primo progetto di riforma universitaria del 1951 hanno compiuto il loro dovere senza successo. Ma non era il successo che si cercava: si voleva che il tema fosse affrontato e risolto come meglio riteneva il Parlamento. Eppure fin dal 1948, cioè oltre vent'anni fa, ebbi proprio la sorte di preparare una riforma universitaria e lo feci partendo da una serie di consultazioni di base che provocarono critiche per l'eccessiva larghezza delle indagini fatte presso professori e studenti. Ciò non fu sufficiente per il Parlamento ove quella riforma si arenò, al pari di quella tramontata alla fine della scorsa legislatura.

Ora, l'amnistia non può essere intesa come un atto di clemenza — ha detto il senatore Codignola e molti altri lo hanno ripetuto — in quanto i fatti sono avvenuti, si dice, in una situazione di carente attuazione della Carta costituzionale. Prescindiamo dal valore programmatico di certi princìpi della Carta, ma non si negherà almeno questo: il Potere legislativo era ed è pienamente libero di legiferare, per iniziativa del Governo o per iniziativa propria, e non ha legiferato in materia di riforma universitaria. Le riforme le abbiamo realizzate al di fuori di un quadro organico, come, per esempio, la costituzione — assai importante dal punto di vista democratico — dei consigli superiori elettivi, espressione della scuola in tutti i suoi ordini e gradi.

È facile oggi condannare, come ha condannato il senatore Galante Garrone, « la colpevole inerzia e l'ottusa sordità dei governanti », ma ci sono altre inerzie che meritano pari giudizio; il senatore Filetti, se non erro, oggi ha detto che tutti — sono sue parole — « dobbiamo fare il nostro esame di coscienza ». Gli ordinamenti universitari andavano e vanno mutati, è ovvio, e senza pregiudizi classisti, come ha ben notato il senatore Dal Falco per dar vita ad una nuova scuola nazionale — come ha detto oggi il senatore Cifarelli con una frase molto opportuna —. Ma come vanno mutati? Con la legge o con la forza?

Noi abbiamo il dovere di difendere le prerogative del Parlamento e quindi dobbiamo dire che il Potere legislativo e non la piazza ha la facoltà di mutare gli ordinamenti, se vogliamo rispettare i conclamati princìpi della nostra Carta costituzionale, che altre nazioni ci invidiano. Lo Stato secondo il diritto, lo ripetiamo ogni giorno, non è lo Stato secondo la forza! Come nei rapporti tra gli Stati, così negli ordinamenti interni degli Stati ogni evoluzione, secondo noi tutti — non ne dubito — deve avvenire non con la guerra, ma con il progresso giuridico, con l'ascesa politica, civile e morale!

S E M A . Con i manganelli!

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia.* Li abbiamo combattuti i manganelli, a quell'epoca e credo che noi abbiamo le carte in regola!

Ha detto il senatore Codignola: « Il diritto muta sotto la pressione delle modificazioni sociali ». La tesi è ottima ed aggiungerei che è pure ovvia, a condizione che non si voglia contrabbandare sotto le modificazioni sociali la pressione della forza sul diritto, della forza che non modifica ma opprime, oppure che modifica in maniera diversa dal consenso sul quale si basa la democrazia. Distingueremo pure la forza che difende il diritto da quella che l'opprime. Chi non vuole il rinnovamento dell'università? Le divergenze emerse anche da questo dibattito riguardano i mezzi con i quali si deve attuare il rinnovamento.

Abbiamo duramente combattuto, senatore Sema, coloro che portavano sulle loro bandiere il motto della forza e contavano di cambiare il mondo con il manganello: ma

non l'hanno cambiato, l'hanno distrutto, seminando dolori, lacrime, sangue! E in questa lotta debbono essere con noi tutti coloro che da mane a sera fanno professione di pacifismo e di democrazia.

La forza è ammissibile contro i regimi totalitari e tirannici: è una forza difensiva, è un mezzo necessario per ristabilire la libertà contestata; ma la nostra democrazia prevede che questo libero Parlamento, liberamente eletto, con una libertà che tutti ci invidiano, può liberamente legiferare, cioè esclude che si legiferi con la violenza, la quale aggrava le responsabilità di chi vuole imporsi con la forza.

Vi è disagio, vi è inquietudine nell'università? Ma certamente vi è, ed ampia, questa inquietudine! Ma chi può pensare che il disagio si sana con imprese che la nostra legge considera come reati e che tali sono considerate da tutta la comunità dei cittadini che noi vogliamo fermamente difendere? Niente privilegiati e non privilegiati nel rispondere delle proprie azioni e nel sopportarne le conseguenze. Come si può scuotere il cardine della uguaglianza dei cittadini di fronte alla giustizia penale? Ispirandosi al principio del rispetto della legalità democratica, cioè in concreto del rispetto per il Parlamento, che può e deve legiferare, il Governo, come dissi, si è impegnato anzitutto a presentare alle Camere una legge di riforma universitaria che noi consideriamo idonea, ma che voi potete considerare inidonea e quindi tale da essere mutata anche radicalmente. Ma, ripeto, mutare una soluzione non significa abbandonare il tema che esige una risoluzione. Il correggere e perfezionare è nel vostro pieno diritto e dovere ed è una fortuna che così sia. Siamo però sempre sul terreno legislativo, che nulla ha a che vedere con la cosiddetta legge della forza, la quale è la negazione di ogni legge.

Nel quadro di questa situazione universitaria, e con il nostro indeclinabile culto del diritto, che non significa stasi giuridica ma progresso attuato al di fuori del ricorso alla forza, abbiamo affrontato il difficile problema dell'amnistia. Ci siamo chiesti il perchè dell'amnistia: a quale fine l'amnistia? Non si può pretendere, come qualcuno ha preteso anche in questa discussione, che l'amnistia sia resa necessaria a causa della erroneità delle norme penali o a causa di presunte parzialità dei giudici che, secondo il senatore Tomassini, assumono atteggiamenti, ha detto, di paternalismo repressivo.

Tutte le norme penali sono perfettibili ma si migliorano con la loro riforma, non con un'amnistia. I giudizi sono perfezionabili nei vari gradi della giurisdizione ma non si perfezionano certo accusando di parzialismo la Magistratura. Io non posso non oppormi fermamente a questa gratuita accusa per rispetto del principio costituzionale dell'indipendenza della Magistratura.

Nè si venga a contestare che lo Stato di diritto non possa esercitare una sua azione coercitiva contro i violatori del diritto in quanto (tesi nuova questa) si viene a riconoscere l'esistenza di un fantomatico potere decisionale al di fuori dello Stato ed anche contro lo Stato, il quale è Stato democratico e quindi tale da permettere il libero avvicendamento di tutte le forze sociali che possano concorrere all'esercizio del potere legittimo.

Si dice: il Governo deve fare giustizia. Ma non è il Governo che amministra la giustizia penale. Questa è funzione del Potere giudiziario e la Costituzione opportunamente vieta ogni interferenza dell'Esecutivo. Se poi si intende parlare non di giustizia penale ma di giustizia legislativa, si muti il codice se si ritiene che esso non sia idoneo a fare giustizia in determinati casi, ma non si accusi l'Esecutivo o il Giudiziario.

Per adempiere al dovere di adeguamento dei codici ai nuovi princìpi costituzionali, centinaia di articoli dei codici di diritto penale e di procedura penale sono già stati riformati in questo dopoguerra, dall'iniziale abolizione della pena di morte all'ultimo provvedimento sui diritti di difesa. Inoltre ben tre proposte di riforma organica di tali codici sono state presentate di tempo in tempo dal Governo al Parlamento ma sono tramontate con il tramonto delle legislature.

L'amnistia non può cancellare la validità delle norme in virtù delle quali si sono avute condanne o sono in corso giudizi; è

soltanto una misura equitativa che tempera o annulla il rigore della condanna per reati intervenuti in particolari circostanze o in occasioni che possono essere imprevedibili. Questa è l'amnistia sostanziale, che non ha nulla a che vedere — ed è stato qui ricordato — con l'amnistia cerimoniale, cioè con l'amnistia festaiola propria dei regimi monarchici e giustamente criticata nel corso del dibattito.

Così intesa l'amnistia, dobbiamo precisarne la natura giuridica per rispondere alle obiezioni qui fatte sulla legittimità del ricorso all'amnistia. È stato detto, qui e fuori di qui, che questa amnistia è incostituzionale. Devo rilevare che la 1ª Commissione del Senato, alla quale è stata sottoposta la proposta di delegazione, non ha sollevato questioni di illegittimità costituzionali, pur lasciando aperto il problema — non di sua competenza — dell'opportunità giuridica e politica dell'amnistia stessa. È pure infondata la dottrina, da alcuni sostenuta, secondo la quale l'iniziativa di una legge di delega per l'amnistia spetterebbe solo al Governo; doveva muoversi il Governo, si è detto. La legge di delegazione è formalmente una legge e come tale può prendere vita da una proposta parlamentare. Ciò è tanto vero che in dottrina si è arrivati a sostenere la tesi opposta, cioè come inopportuna una iniziativa legislativa del Governo in tale materia.

Ma dobbiamo meglio fissare i caratteri peculiari di questa amnistia particolare che stiamo esaminando. È ovvio, ed è a tutti noto, che più che di amnistia in senso improprio, cioè tale da intervenire con il suo beneficio dopo una sentenza di condanna irrevocabile, questa è un'amnistia che rientra nella cosiddetta categoria delle amnistie proprie, perchè per la quasi totalità dei casi interviene a favore di soggetti che sono in attesa di giudizio oppure per qualcuno condannato sì, ma con sentenza ancora non definitiva. Più che estinguere pene irrogate, pone fine a procedimenti penali in corso, più che interrompere l'esecuzione di pene, esaurisce giudizi penali. Ma si aggiunge: non possiamo accettare un'amnistia settoriale che non ha il carattere della generalità. È pacifico che l'amnistia deve avere il carattere della generalità, requisito che la differenzia nettamente dai provvedimenti di grazia relativi a singole persone. E poichè i presupposti per la concessione dell'amnistia sono quelli della eccezionalità degli eventi ai quali ci si riferisce, rimane recepito nel concetto di amnistia stessa, costituendone l'essenza, l'individuazione astratta delle categorie di persone che ne beneficeranno quali attori e autori di quegli eventi. Non per questo il provvedimento che la concede perde il carattere della generalità.

Si dice che questa è un'amnistia settoriale (è stato ripetuto in Commissione e qui in Aula). Se si intende con tale termine riferirsi alle restrizioni obiettive e subiettive previste in un provvedimento di amnistia, si perde di vista che in tale senso tutti i provvedimenti di amnistia e indulto fino ad oggi elargiti in un certo senso sono settoriali, in quanto è nella natura dell'amnistia stessa che essa sia circoscritta *a parte obiecti* e *a parte subiecti*. Sono state elargite nel passato, com'è stato ricordato, amnistie per i partigiani perchè apparve giusto dal punto di vista politico, morale e storico, ma non per questo il provvedimento che ne sostanziava i limiti oggettivi e subiettivi divenne settoriale. Così è a dirsi per le amnistie elettorali, per le amnistie sindacali, per le amnistie politiche e via dicendo.

Ogni amnistia deve avere un movente che la giustifichi: esigenza di pacificazione, di distensione degli animi, eccetera. Se il provvedimento di amnistia riguarda reati commessi per motivi e in occasione di agitazioni studentesche e sindacali, di per sè il provvedimento rimane circoscritto *a parte obiecti*: agitazioni studentesche e sindacali, perchè sono queste che hanno determinato la situazione obiettiva cui si intende porre rimedio.

Una volta fissato l'oggetto, ne rimane implicitamente fissato anche il soggetto autore di quei fatti, ma ciò sempre da un punto di vista generale e impersonale, non riguardante cioè singole persone.

È stato detto, infine, che questo provvedimento di amnistia (è stato detto nella

breve discussione avutasi l'ultimo giorno prima delle vacanze estive) inciderebbe sul principio di ufficialità del diritto penale. È certo che l'amnistia incide sempre sul principio di ufficialità poichè, ancorchè riferentesi a fatti anteriormente commessi, paralizza tutti i processi in corso per quei fatti. Al momento in cui interviene l'amnistia non è detto che tutti i processi per i fatti da essa contemplati siano esauriti: alcuni saranno stati definiti, altri — il che avviene sempre — saranno ancora in corso e in quel momento sarà paralizzata l'azione penale. La considerazione di tale effetto attiene alla visione di fondo dell'opportunità o meno di provvedimenti di generale clemenza, ma non può essere addotta quale elemento diversificante un provvedimento dall'altro. Ma oltre a tali critiche di natura giuridica — non dico dottrinale — sono state mosse a questa amnistia, nel Parlamento e sulla stampa, altre critiche di natura morale e politica alle quali desidero accennare.

Si dice che l'amnistia dà vita ad una forma di impunità; l'impunità concettualmente è una specie di garanzia per il futuro. Si promette o si dà la certezza che, anche se si commetterà un reato, non si subirà la punizione. Evidentemente voi comprendete che il discorso è complesso. Tuttavia, in breve, non può negarsi che provvedimenti ripetuti di generale clemenza — quei provvedimenti ripetuti che ieri il senatore Salari ed oggi il senatore Cifarelli con giuste parole hanno deplorato — specie se connessi a date ricorrenti (elezioni, decennali di un evento storico, anniversari eccetera), possono generare le aspettative di impunità all'approssimarsi della ricorrenza. Non è tale tuttavia il caso di questo provvedimento di amnistia, poiché, data la peculiarità degli eventi ai quali ci si riferisce, non può in tutta lealtà affermarsi che nell'atto di compiere i fatti oggetto dell'amnistia avessero gli autori la certezza o la semplice aspettativa dell'impunità per effetto di un atteso provvedimento di clemenza. Nè per l'impunità futura si può pensare che le amnistie, per quanto più frequenti del necessario, possano divenire un pane quotidiano. Esse pongono un punto e non una virgola in un processo storico.

Altri hanno obiettato che questa amnistia è un atto di debolezza, perchè finisce per agevolare le violazioni della legge. La amnistia non è atto di debolezza di per sè perchè, lungi dal permettere la violazione della legge, fa riferimento proprio alla situazione e condizione di chi ha violato la legge. La giustizia penale non si è rivelata debole e l'amnistia non contraddice quindi la giustizia penale nè l'esigenza di difesa dell'ordine.

Non pensiamo neppure che l'amnistia possa essere considerata come un atto di mancata considerazione verso chi compie il suo dovere e spesso un duro dovere per far rispettare la legge.

Si dice ancora, come ha detto il senatore Finizzi, che l'amnistia è intempestiva, perchè fatti gravi ancora possono accadere. Nessuno pensa di concedere un'amnistia per spingere gli amnistiati a ripetere gli atti o comunque per favorire le spinte criminose di persone che possono contare sull'impunità.

Invece noi riteniamo che sia tempestiva — e desidero sottolinearlo — proprio perchè opera in una zona che è ancora agitata e che si desidera pacificare. Quale pacificazione si promuoverebbe se la pace fosse già raggiunta? Se non vi fosse ancora malessere, a chi servirebbe l'amnistia? Quindi, non tanto clemenza, quanto pacificazione. Non sappiamo cosa avverrà domani, ma sappiamo che cosa vogliamo oggi: vogliamo favorire la chiusura di un ciclo doloroso di agitazioni universitarie e pensiamo che a ciò possa contribuire questo provvedimento.

Molti si chiedono: si raggiungerà il fine della chiusura delle agitazioni? Non dipende dalla nostra volontà, mentre dipende da noi il cercare di favorire questa chiusura. Tra l'altro è evidente che, dopo l'amnistia, più imbarazzante potrà essere l'azione di chi si assume la responsabilità di non accogliere una mano che viene tesa.

Altri, fra gli stessi sostenitori dell'amnistia, osservano: voi volete un'amnistia condizionata, un'amnistia monito. Il Governo non si è espresso mai con questi termini. Il presidente Leone ha parlato di una correlazione fra la legge universitaria e

l'amnistia e la correlazione non è un condizionamento. Si dice ancora: voi considerate l'amnistia come un provvedimento di clemenza e, se sarà di clemenza — ha detto perfino il senatore Petrone — gli studenti non l'accetteranno. Clemenza o giustizia? Io non vedo alcuna contrapposizione di fondo tra i due termini. Non è un gioco di parole, ma è evidente che vi è una giustizia clemente ed una clemenza giusta.

Non vi è alcun ricatto come, con parola dura, si è espresso ieri il senatore Maris. Chi mai si sente di poter garantire la fine di agitazioni le quali, fra l'altro, potrebbero anche inasprirsi ed allargarsi senza bisogno di ricorrere ad alcun reato? Forse, le altre amnistie si basavano sulla certezza della fine delle illegalità che venivano amnistiate? Noi ci assumiamo le nostre responsabilità personali e di Governo ed anche il mondo universitario si assumerà certamente le sue. Dipende anche da noi — ha detto bene il senatore Galante Garrone ieri — ciò che avverrà o non avverrà. Sì, da noi, da noi Governo, da noi Parlamento, da noi corpi politici.

Precisati questi punti sulla natura dell'amnistia e sulle obiezioni che ad essa vengono mosse, è necessario dichiarare che il Governo ha convenuto sull'opportunità di collaborare con il Parlamento all'elaborazione ulteriore della proposta di delega, intendendo proporre al Senato ragionevoli limitazioni del provvedimento proposto, limitazioni che oggi sono state sottolineate con validi argomenti dal senatore Cifarelli.

Vogliamo un'amnistia seria, è stato detto ieri in quest'Aula. Per essere seria, cioè, penso, giuridicamente e politicamente corretta, l'amnistia deve avere precisi limiti soggettivi ed obiettivi, in modo che non ne sia snaturato lo scopo, in modo che essa non sia un pretesto per raggiungere fini non confessati, ma del resto facilmente intuibili.

Il presidente Leone ha auspicato che la amnistia — cito le sue parole — sia approvata in una formulazione che rispetti i veri fini del provvedimento e si adegui alle esigenze tecnico-giuridiche, in modo da dare alla legge una configurazione precisa e chiara. Le norme, quindi, è ovvio, devono essere ben precise, anche per evitare le difficoltà interpretative sempre ricorrenti; devono riferirsi a reati commessi per motivi determinati, in occasioni determinate, e per un determinato periodo di tempo.

Anche in passato furono concesse amnistie, come ha ben ricordato il relatore, per delitti politici, per reati commessi in relazione a controversie agrarie, per reati elettorali, eccetera. Ma sempre si precisò il motivo, l'oggetto ed i limiti del beneficio.

Perchè dobbiamo essere guardinghi? Non solo per eliminare i problemi interpretativi che possono allargare o restringere la sfera di applicazione dell'amnistia, ma anche per una ragione morale più profonda. Chi, come noi, vuole stendere una mano agli universitari, ai nostri figli, ai sindacalisti, può desiderare che dall'amnistia traggano beneficio coloro che possono aver sfruttato la crisi della scuola o le controversie sindacali semplicemente per trarre particolari profitti da situazioni che interessavano in quanto potevano essere sfruttate a fini propri da coloro che erano ad esse estranei? Gli idealisti non vanno confusi con i profittatori estranei al mondo studentesco e sindacale.

Ispirandosi a questi criteri di precisione e di certezza del diritto, in concreto, il Governo, in Commissione, come voi ben sapete, ha proposto limitazioni ed emendamenti al progetto originario. Li ho proposti io a conclusione della discussione generale.

Circa gli articoli della proposta Codignola, parlando in Commissione a nome del Governo, ho fatto esattamente le seguenti proposte, messe a verbale. Articolo 1: dichiarai indispensabile per il Governo che sia mantenuto, oltre il termine « in occasione » (connessione temporale o causale), anche il termine « per motivi » (connessione causale). Per quanto riguarda le agitazioni, dichiarai che il Governo preferiva la formulazione della proposta presentata alla Camera dagli onorevoli Ferri, Lombardi, Vassalli, Ariosto (ci sono, mi pare, quasi tutte le correnti del socialismo, come ha notato poc'anzi il senatore Dal Falco), la qua-

le limita il beneficio alle agitazioni studentesche e sindacali (probabilmente non condividendo le interessanti e sottili argomentazioni del senatore Iannelli, di cui ricordo di essere stato un collaboratore, e quindi ho la possibilità di apprezzarne lo zelo e l'intelligenza) con esclusione delle politiche. È questo un argomento politico. La proposta infatti è partita da autorevoli esponenti dello stesso partito al quale appartiene il senatore Codignola. Va bene che i socialisti sono alla vigilia del congresso, ma il partito è quello. Non si dica, quindi, che siamo noi che vogliamo immiserire, come qualcuno ha detto, l'amnistia.

In luogo dell'elencazione dei reati contenuti nella proposta Codignola, ho espresso preferenza per la determinazione di un limite massimo di pena con l'aggiunta eventuale di specifici reati e con l'eventuale esclusione di altri. In Commissione ho pure proposto la soppressione dell'intero articolo 2, in quanto l'adozione dei criteri relativi al limite massimo di pena rende incompatibile qualsiasi altra disposizione, come quella dell'articolo 2, che estenderebbe il beneficio dell'amnistia anche ai reati con pene superiori a quelle fissate dall'articolo 1.

All'articolo 3 osservai che, a differenza di ciò che è previsto in altre proposte di amnistia, si ritiene indispensabile e inderogabile la determinazione del *dies a quo*, indicando, oltre che nella proposta del senatore Codignola, anche in quella del deputato democristiano Fracanzani. Qualcuno ha obiettato che il *dies a quo* non apparve quasi mai nei precedenti decreti di amnistia ed indulto. L'osservazione è inesatta, poichè esistono precedenti anche in tale senso, e parecchi. Si consideri, ad esempio, il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, che limita l'indulto previsto nell'articolo 2 « ai reati commessi dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946 ». Così pure il decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, articolo 2.

Anche in Francia la recente amnistia del generale De Gaulle fissa un termine *a quo*, invero molto limitato: tre mesi prima la pubblicazione dell'amnistia — ma si tratta di un altro sistema politico, evidentemente — la quale riguarda i reati commessi « in relazione agli avvenimenti sopravvenuti nell'università e le manifestazioni alle quali hanno dato luogo ». (Ho citato testualmente la legge francese). La formula è ampia, ma i limiti temporali sono ristretti.

In materia di limiti temporali, per rispetto all'articolo 79 della Costituzione, si è richiamata l'attenzione sulla necessità che il *dies ad quem* non sia successivo alla data della proposta di delegazione: quindi 28 giugno e non 30 giugno.

All'articolo 4 dichiarai che erano superflue le norme ivi contemplate, trattandosi di disposizioni previste dall'articolo 151 del codice penale (non applicabilità dell'amnistia agli abituali, eccetera).

All'articolo 5 si propose l'esclusione della lettera *c*) perchè con questa disposizione si estende l'amnistia fuori dai criteri presupposti dall'amnistia stessa (si premierebbero i recidivi negli stessi reati). Si propose inoltre che nel primo comma si togliesse la dizione pleonastica « con sentenze irrevocabili » e la si sostituisse con l'inciso « sia pure con una medesima sentenza »; dell'articolo 6 si propose la soppressione perchè pleonastico: l'amnistia è di per sè irrinunciabile.

Dell'articolo 7 si propose la soppressione, perchè in contrasto con l'articolo 376 (condizione per il rinvio a giudizio) e l'articolo 395 (sentenza di proscioglimento del giudice istruttore) del codice di procedura penale.

All'articolo 8 si dichiarò preferire la proposta dell'onorevole Fracanzani (un deputato di prima nomina, ma che minaccia di divenire famoso) che limita l'indulto a condanne non superiori a 18 mesi.

Dell'articolo 9, infine, si propose la soppressione in quanto deve essere lasciata al libero apprezzamento del magistrato — qui il problema è molto importante — la facoltà di emettere o meno provvedimenti limitativi della libertà personale degli imputati quando vi sia contestazione sulla sussistenza dei motivi e dell'occasione indicati nell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Quindi, per quanto riguarda gli articoli 5, 6, 7 e 9, si accettò il parere della 1ª Commissione (relatore Iannelli, al quale, anche

per questo, siamo molto grati e del quale approviamo in pieno la relazione, anzi lo ringraziamo).

Tali sono le proposte che il Governo ha presentato in Commissione.

Concludo rapidamente, onorevoli senatori. Che ne è avvenuto degli emendamenti e delle precisazioni proposte dal Governo? Credo che non si pecchi nè di superbia nè di presunzione se si dice che vi è ampia traccia di essi nel testo della Commissione che migliora la proposta del senatore Codignola (non se ne offenderà: tutto è perfezionabile, invero). Infatti: 1) la Commissione ha respinto la proposta di includere nell'amnistia i reati « politici »; 2) la Commissione ha respinto la proposta di includere i cosiddetti reati commessi in occasione delle cosiddette manifestazioni culturali, trasferitesi dalla cultura al reato; 3) la Commissione ha opportunamente eliminato l'elencazione dei reati da amnistiare adottando il criterio più corretto della determinazione del massimo di pena edittale; 4) è stato tenuto fermo il *dies a quo,* pur retrodatando notevolmente questo termine; 5) nell'articolo 4 è stato escluso l'inutile riferimento agli articoli 102 e seguenti del codice penale; 6) nell'articolo 5 la Commissione ha precisato che le precedenti condanne di cui si doveva tener conto per i precedenti penali potevano essere inflitte « con la medesima sentenza »; si è soppressa la lettera *c*) che escludeva dai precedenti penali le condanne per reati contemplati nell'articolo 1, anche se commessi anteriormente al 1° luglio 1967, il che avrebbe potuto portare all'assurdo giuridico di revisione di sentenze irrevocabili per accertare se si tratti di reati commessi nelle occasioni previste dall'amnistia; 7) è stato soppresso l'articolo 6 sulla rinunciabilità dell'amnistia; 8) la Commissione ha soppresso l'articolo 7 perchè, con una legge di delegazione, non si può riformare il codice di procedura penale; mantenendo l'articolo 7, sarebbero stati modificati gli articoli 152, 395 e 398 del codice di procedura penale ammettendo che l'amnistia poteva essere applicata senza che si fosse provveduto a interrogare l'imputato o anche senza che il fatto fosse stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto; 9) è stata fissata la misura dell'indulto, sia pure con contrasto notevole sul numero degli anni, evitando le passate dispute sugli articoli 79 e 76 della Costituzione; 10) la Commissione, infine, ha soppresso l'articolo 9, eliminando una proposta secondo la quale non potevano essere ammessi provvedimenti che limitino la libertà personale degli imputati e cessava l'efficacia di quelli emessi prima del decreto quando vi fosse contestazione sui motivi e le occasioni precisate nell'articolo 1. La proposta soppressa avrebbe modificato, come già ho detto, il codice di procedura penale sull'emissione obbligatoria o facoltativa degli ordini o dei mandati di cattura da parte del giudice.

Tale è il provvedimento nel testo della Commissione che il Governo considera migliorato rispetto alla proposta originaria. È ovvio che l'Assemblea ha la facoltà di introdurre tutti i perfezionamenti che ritiene.

Concludo riservandomi, come è mio dovere, di esprimere il parere del Governo sui singoli emendamenti.

Come è stato osservato, questa non è una di quelle amnistie, come si dice con frase molto semplice, che svuotano le carceri, perchè ben limitato è il numero dei condannati per reati commessi a motivo e in occasione di agitazioni studentesche e sindacali: si tratta in ogni caso di condannati con sentenze non definitive. Si riferisce perciò più a giudicabili che a giudicati.

Che cosa vogliamo da essi? Che cosa chiediamo ad essi con l'amnistia?

Ho già risposto. Rilevo che concordo con il senatore Galante Garrone quando dice — sono le sue parole — che bisogna chiudere il passato, evitare nuove fratture, favorire la distensione. Questo è proprio ciò che noi vogliamo e soprattutto aderiamo ad un altro concetto espresso nello stesso intervento del senatore Galante Garrone e che meglio sintetizza il punto di vista dal quale vogliamo considerare l'amnistia. Egli ha detto: l'amnistia serva per « fare un passo avanti ». Serva non per la contabilità del passato, ma per la possibilità di riprendere la strada in condizioni migliori: pacificazione e distensione

degli animi per poter meglio discutere, concordare e risolvere i problemi di fondo della vita universitaria e sindacale. Con tale spirito e con tali intenti il Governo considera questa proposta di amnistia. (*Vivissimi applausi dal centro. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Presentazione di disegno di legge

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia.* Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 1968, numero 1007: " Norme sul divieto di rapporti economici con la Rhodesia del Sud e sul divieto di attività intese a promuovere l'emigrazione verso la Rhodesia del Sud " ». (218)

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione del predetto disegno di legge.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Z A N N I N I , *Segretario*:

MINNOCCI, SCHIETROMA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere le cause che hanno determinato nell'ultima decade di settembre 1968 casi di intossicazione intestinali in 22 bambini della provincia di Frosinone (dei quali 18 di Alatri, 2 di Frosinone, 1 di Morolo e 1 di Monte San Giovanni Campano), e per sapere se tale grave fatto ha relazione con il decesso di 6 neonati avvenuto recentemente nel giro di poche ore presso l'Ospedale civile « Umberto I » di Frosinone. (I. o. - 209)

TOGNI, BARGELLINI, BISORI, ANGELINI, DEL NERO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — presa visione del progetto per la sistemazione integrale del fiume Arno, elaborato a cura del Consiglio nazionale delle ricerche — quale seguito si intenda dare al progetto stesso.

Le laboriose popolazioni della Toscana vivono ancora sotto l'incubo dei disastrosi effetti dell'alluvione del novembre 1966 e la più sollecita adozione di misure atte a scongiurare il ripetersi di tali calamitosi eventi servirebbe ad infondere loro una relativa tranquillità.

La sistemazione dell'Arno ha importanza a livello non soltanto regionale, ma anche nazionale in considerazione del fondamentale apporto che può dare al definitivo assetto idrogeologico del Paese. (I. o. - 210)

VIGNOLA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Premesso che i funzionari della carriera direttiva amministrativa del suo Ministero hanno da oltre quarant'anni fruito del passaporto diplomatico e, se in servizio all'estero, goduto come tutti i funzionari direttivi, a qualsiasi carriera appartenessero e conformemente alla prassi in vigore nei principali Paesi esteri, dell'inclusione nella lista diplomatica, si chiede di conoscere per quali motivi, dopo il riordinamento del Ministero (che, si noti, ha conferito nuove e più ampie attribuzioni a detta carriera), si rifiuti ormai da 18 mesi a detti funzionari sia il rilascio del passaporto diplomatico sia l'accreditamento nelle liste diplomatiche, evitando di notificarli alle autorità del Paese ricevente, anche in violazione delle norme al riguardo contenute nelle convenzioni internazionali. (I. o. - 211)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

MINNOCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti sono stati presi o si intenda prendere in favore dei coltivatori della provincia di Frosinone i cui terreni sono stati in que-

sti ultimi mesi del 1968 colpiti da forti grandinate.

Le date delle grandinate e i comuni interessati sono: 26 maggio 1968, Alvito, Arce, Arpino, Atina, Casalattico, Casalvieri, Castelliri, Castro dei Volsci, Ceprano, Fontechiari, Gallinaro, Isola Liri, Morolo, Patrica, Supino, Vicalvi; 24 giugno 1968, Alatri; 22 agosto 1968, Paliano, Serrone; 9 settembre 1968, Fiuggi. (I. s. - 579)

MAIER. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi per i quali le fatture delle forniture e dei lavori eseguiti da ditte specializzate per conto delle Ferrovie dello Stato non vengono saldate entro i termini prescritti dai contratti, e cioè a 60 giorni dalla consegna.

L'interrogante fa rilevare che i notevoli ritardi comportano un danno sensibile per le aziende impegnate, danno che si ripercuote anche sulle maestranze determinando situazioni pesanti.

In considerazione di ciò, si ritiene necessario l'intervento del Ministro nei confronti della propria Amministrazione al fine di garantire il rispetto delle scadenze. (I. s. - 580)

CARUCCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e di grazia e giustizia.* — Considerato:

che nella provincia di Taranto, da parte degli agrari concedenti, prima della emanazione della legge n. 756 sulla nuova disciplina dei patti agrari, non era stata mai richiesta la risoluzione del contratto di mezzadria o colonìa miglioratarìa per cattiva conduzione tecnica dei terreni dati in concessione;

che tutte le vertenze iniziate dagli agrari hanno avuto luogo quando i coloni miglioratari od i mezzadri in precedenza avevano richiesto la ripartizione del prodotto secondo la nuova legge;

che le sentenze emesse dalla Magistratura di quella provincia sono state tutte favorevoli agli agrari;

che un funzionario dell'Ispettorato agrario di Taranto inspiegabilmente ha dichiarato malcoltivato un vigneto di un ettaro su cui si sono prodotti 250 quintali di uva;

che su 150 periti agrari a disposizione del tribunale di Taranto solo due sono stati scelti per fare certe perizie che risultano sempre a favore del padrone;

che nella provincia di Taranto sono in piedi un centinaio di processi sulla colonìa,

si chiede se i Ministri competenti non ritengano opportuno promuovere indagini onde accertare la validità tecnica delle perizie e per quali motivi la sezione agraria del tribunale di Taranto designi sempre le stesse persone per la formulazione dei pareri sulla conduzione tecnica dei terreni dati in concessione. (I. s. - 581)

ACCILI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Nel richiamare l'attenzione del Governo sulla situazione creatasi all'interno dello stabilimento della SIT-SIEMENS, in ordine alla vertenza sindacale per il riassetto zonale delle retribuzioni, si chiede di conoscere quali azioni intenda svolgere nei confronti della direzione di tale azienda, che gode della partecipazione del capitale pubblico, al fine di instaurare all'interno di essa rapporti sociali e di lavoro improntati ad un più conveniente costume democratico.

Al di là, infatti, del merito sindacale della vertenza, ciò che deve essere lamentato è il rapporto « coloniale » in essere, sia tra lo stabilimento dell'Aquila e la direzione della azienda, sia in questa verso i dipendenti dello stabilimento stesso.

Lo stabilimento dell'Aquila, rilevato dalla SIT - SIEMENS dalla precedente società ATES, dopo un non laborioso processo di riconversione dalla produzione di valvole termoioniche a quella di apparecchiature telefoniche, si è inserito, con alto grado di produttività, all'interno dell'azienda, senza che di tale positivo risultato i dipendenti dello stabilimento stesso e l'intera città dell'Aquila abbiano goduto il minimo vantaggio.

La causa di ciò è da rilevarsi proprio nell'ingiusto rapporto esistente nell'interno dell'azienda, sia tra gli stabilimenti periferici e la direzione, sia tra i dipendenti e i dirigenti.

Gli episodi di questi primi giorni di ottobre 1968 all'Aquila, stanno chiaramente a dimostrare quanto, molto più che non il rapporto sindacale, sia stato il clima sopra descritto a determinare la reazione dei dipendenti.

L'interrogante chiede quindi di conoscere quale azione intenda svolgere il Ministro proprio a tutela della calpestata dignità umana dei dipendenti della SIT-SIEMENS dell'Aquila. (I. s. - 582)

BONAZZI, ORLANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del grave episodio di violenza poliziesca verificatosi il 2 ottobre 1968 a Bologna, in occasione dell'inaugurazione del Congresso della società italiana di medicina del lavoro, dove giovani studenti, che chiedevano di poter esprimere la loro posizione sul congresso stesso, dopo essere stati brutalmente colpiti, sono poi stati fermati ed arrestati.

Gli interroganti chiedono di sapere altresì quali misure si intendano adottare per il rilascio immediato degli studenti arrestati dalla polizia e per impedire che episodi di tal genere — deprecati dallo stesso rettore dell'università di Bologna — possano ripetersi. (I. s. - 583)

CORRAO, GATTO Simone. — *Al Ministro dell'interno.* — (*Già interr. or.* n. 51). (I. s. - 584)

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'elenco di interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, ritirate dai presentatori.

Z A N N I N I , *Segretario*:

n. 373 del senatore Gianquinto.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 4 ottobre 1968

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 4 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Interpellanza.

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

CODIGNOLA ed altri. — Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (23-*Urgenza*).

La seduta è tolta (*ore 19,35*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari